

35.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AMARANTE: Entità finanziamenti pubblici e impegni occupazionali assunti da varie ditte localizzate in Battipaglia (Salerno), a Scafati (ditta Telitalia), ad Angri (ditte Doria ed Elvea) e a Cava dei Tirreni (industria ceramiche Pisapia) e CAVA) (4-02336, 4-02337, 4-02391, 4-02393, 4-02407 e 4-02408) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	1160	COSTA: Presunta soppressione ufficio imposte dirette e catasto di Dogliani (Cuneo) (4-02823) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1169
BARTOCCI: Disagi per ritardo consegna modello 101 ai dipendenti universitari per agitazione personale amministrativo (4-02812) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1164	COSTAMAGNA: Sull'applicazione del superbollo <i>diesel</i> ai furgoni ad uso promiscuo (4-01707) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1169
BIAMONTE: Definizione pratica pensione di guerra di Luigi Franco (4-02747) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1164	COSTAMAGNA: Mancato collegamento con treni rapidi Biella (Vercelli) - Torino (4-01791) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1170
BOZZI: Aggiornamento normativa pensionistica di guerra (4-02115) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1165	COSTAMAGNA: Difficoltà di collegamenti coincidenti con gli orari ferroviari della provincia biellese (Vercelli) (4-01848) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1171
CARLOTTO: Mancato rilascio da parte della motorizzazione di Cuneo di certificati e targhe per macchine agricole (4-02822) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1166	COSTAMAGNA: Ventilata soppressione della « Vigezzina » collegante Domodossola (Novara) a Locarno (4-02757) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1171
CASALINO: Pratica pensione di guerra di Luigi Boellis (4-02834) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1167	COSTAMAGNA: Riduzione velocità convoglio ferroviari sulla tratta Salbertrand-Bussoleno (Torino) (4-02803) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1172
CIANNAMEA: Sollecito contributi Cassa per il mezzogiorno per costruzione reti idriche e fognarie a comuni del Mezzogiorno (4-02071) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>).	1167	CAVALIERE: Sulla realizzazione di un porto turistico a Peschici (Foggia) (4-02204) (risponde LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	1173
COSTA: Sulla chiusura dei consolati italiani di Asmara e Massaua (4-02383) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1168	d'AQUINO: Proroga alla fine di luglio del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (4-02767) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1174
COSTA: Ritardo consegna modelli 101 e 102 (4-02686) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1168	FACCHINI: Riconoscimento servizio militare prestato durante l'ultima guerra a emigrati in Lussemburgo prima di tale periodo (4-02189) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1175
		FERRARI MARTE: Ritardi definizione pratiche pensione di nostri emigrati presso la Cassa svizzera di assicurazione (4-02165) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1175

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

PAG.	PAG.
<p>FORTE: Sui ritardi dei treni per pendolari nel napoletano (4-02462) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1176</p> <p>FRANCHI: Dispensa dal servizio di Italo Pasquale e suo reinserimento nel grado (4-01480) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 1177</p> <p>FURIA: Carenza servizio ferroviario Biella (Vercelli)-Torino (4-01766) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1177</p> <p>GIOVAGNOLI ANGELA: Ritardo erogazione mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti a copertura disavanzo bilancio 1976 del comune di Oriolo Romano (Viterbo) (4-02522) (risponde CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1178</p> <p>GUARRA: Sulla realizzazione dell'ospedale civile di Sapri (Salerno) (4-02646) (risponde DE MITA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>). 1179</p> <p>LAURICELLA: Presunta soppressione ufficio imposte dirette e di registro di Licata (Agrigento) (4-02497) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 1179</p> <p>MALAGODI: Situazione degli italiani in Etiopia. (4-02424) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1180</p> <p>PATRIARCA: Ritardo treno rapido Napoli-Roma a causa di ritardi coincidenze provenienti da Salerno e da Benevento (4-02826) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1180</p> <p>PISICCHIO: Regolamentazione odontotecnici italiani come previsto dagli accordi CEE (4-01384) (risponde DAL FALCO, <i>Ministro della sanità</i>). 1181</p> <p>PISONI: Sulla situazione degli emigrati italiani a Francoforte impiegati nell'amministrazione postale della Repubblica federale di Germania (4-02036) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1184</p> <p>PISONI: Ritardi definizione pratiche pensione di nostri emigrati presso la Cassa svizzera di assicurazione (4-02037) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1184</p> <p>PRETI: Sull'indennità di rischio al personale civile di ruolo e agli operai dello Stato (4-02698) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1185</p> <p>SANTAGATI: Sul licenziamento di insegnanti italiani in Baviera dopo cinque anni di servizio (4-02573) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1185</p>	<p>SANTAGATI: Proroga alla fine di luglio del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (4-02762) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 1186</p> <p>SERVADEI: Istituzione di collegamento aereo diretto Forlì-Roma (4-02440) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1186</p> <p>SERVADEI: Sul possesso di autovetture <i>Rolls Royces</i> da parte di contribuenti italiani (4-02632) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 1187</p> <p>SPONZIELLO: Sull'impossibilità di eseguire opere di manutenzione negli alloggi di proprietà dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ammessi a riscatto (4-02536) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1187</p> <p>TOCCO: Istituzione a Olbia (Sassari) di un ufficio del registro staccato da quello di Tempio (4-00572) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 1189</p> <p>TREMAGLIA: Ritardi definizione pratiche pensione di nostri emigrati presso la Cassa svizzera di assicurazione (4-02060) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1189</p> <p>TREMAGLIA: Intervento del Governo a seguito della chiusura del consolato italiano in Eritrea (4-02381) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1190</p> <p>TREMAGLIA: Sul rinnovo del passaporto a nostri emigrati in Germania (4-02711) (risponde FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 1190</p> <p>TREMAGLIA: Potenziamento treni e traghetti per la Sardegna per il rientro degli emigranti (4-02974) (risponde RUFFINI, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1191</p>

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. —
Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. —
 Per sapere, per ciascuna delle seguenti aziende: CTM, Seleclavi, SMAE, Superbox, Whurer, Face sud, Paif, Traci, tutte localizzate nell'area industriale del comune di Battipaglia (Salerno):

- 1) l'importo dei finanziamenti pubblici richiesti, deliberati ed erogati;
- 2) gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o dell'erogazione dei finanziamenti medesimi;
- 3) il numero effettivo dei dipendenti attualmente occupati nonché le previsioni

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

in materia di ulteriore occupazione ed i relativi tempi di realizzazione dell'occupazione stessa;

4) inoltre, quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per la realizzazione, la più sollecita possibile, di nuovi posti di lavoro nelle suddette aziende, anche attraverso la completa utilizzazione degli impianti, in considerazione, soprattutto, della gravissima disoccupazione esistente nella zona. (4-02336)

RISPOSTA. — Si comunica quanto segue:

CTM. — Per un nuovo impianto per la produzione di cavi elettrici sono stati concessi i contributi sugli interessi per due finanziamenti IMI, rispettivamente di lire 1.650 milioni, e di lire 2 miliardi e un contributo in conto capitale di lire 610.060.000, erogato in data 7 luglio 1976; la situazione occupazionale prevista era di n. 320 unità, ma in realtà il personale occupato è soltanto di 255 unità.

In data 13 novembre 1974 è stato richiesto un contributo per un primo ampliamento; attualmente la pratica è all'esame dell'ufficio tecnico del servizio industria della Cassa. Con l'ampliamento richiesto dovrebbero crearsi altri 147 posti di lavoro.

Selecavi. — Per il nuovo impianto per la produzione di cavi telefonici sono stati concessi i contributi sugli interessi per due finanziamenti, dell'ISVEIMER e dell'IMI, rispettivamente di lire 2.047 milioni e un miliardo, e un contributo in conto capitale di lire 246.957.000, erogato il 4 dicembre 1973; la situazione occupazionale prevista è di 185 unità; il personale realmente occupato è di 155 unità.

Per un primo ampliamento dell'impianto è stato concesso, con provvedimento 15 aprile 1976, un contributo di lire 397.640.000, di cui per il primo stato di avanzamento è stata erogata la somma di lire 268.550.000 in data 8 luglio 1976; tale ampliamento avrebbe dovuto comportare un aumento di n. 135 posti di lavoro, ma in realtà l'aumento è stato di 118 unità.

Per un secondo ampliamento è stato concesso, con provvedimento 31 gennaio 1977, un contributo di lire 452.070.000, di cui per il primo stato di avanzamento è stata erogata la somma di lire 311.069.000 in data 18 marzo 1977; è stato previsto un aumento occupazionale di 110 unità.

In data 10 gennaio 1977 è stata avanzata la domanda di contributo per un terzo

ampliamento, per il quale manca la relazione istruttoria dell'ISVEIMER: non sono state fatte previsioni occupazionali.

SMAE. — Per un nuovo impianto per la produzione di accessori auto in gomma poliuretene sono stati concessi i contributi sugli interessi per due finanziamenti IMI, rispettivamente di lire 2.950 milioni e 1.500 milioni, e un contributo in conto capitale di lire 1.187.165.000, con provvedimento del 15 aprile 1976: di tale contributo è stata erogata, in data 1° giugno 1976, la somma di lire 490.566.000, relativa al primo stato di avanzamento; la situazione occupazionale prevista è di 391 unità.

Superbox meridionale. — Per un nuovo impianto per la produzione di contenitori metallici sono stati concessi dalla Cassa i contributi sugli interessi per due finanziamenti IMI, rispettivamente di lire 1.500 milioni e 800 milioni; in data 29 marzo 1973 è stata avanzata la richiesta per un contributo in conto capitale, per la quale manca la relazione istruttoria dell'ISVEIMER: non si hanno dati per quanto riguarda la previsione occupazionale.

In data 29 dicembre 1976 è stata fatta domanda di contributo per un primo ampliamento; allo stato, manca la relazione istruttoria dell'IMI.

Birra Wührer sud. — Per lo stabilimento di produzione della birra sono stati adottati quattro provvedimenti di concessione di contributi sugli interessi per finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro rispettivamente di lire 500 milioni, 749 milioni, 600 milioni e un miliardo; è stato pure concesso un contributo in conto capitale di lire 471.011.180, erogato in data 13 giugno 1969: il personale occupato è stato di 107 unità.

Per un primo ampliamento dell'impianto è stato erogato, in data 8 marzo 1977, un contributo di lire 200.432.000: l'incremento occupazionale previsto in 27 unità, è risultato di 21; in data 28 marzo 1975 è stata avanzata domanda per un secondo ampliamento, con la previsione di incremento occupazionale di 32 unità.

Face sud elettronica - Battipaglia. — Per un nuovo impianto per la produzione di apparecchiature telefoniche sono stati concessi un contributo sugli interessi per un finanziamento dell'ISVEIMER di lire 2.940 milioni, e un contributo in conto capitale di lire 415.583.000, concesso con provvedimento del 14 aprile 1976, che deve ancora essere erogato: sono previsti 540 posti di lavoro.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

In data 11 dicembre 1975 è stata inoltrata domanda di ampliamento, per la quale manca ancora la relazione istruttoria dell'ISVEIMER: non si dispone di previsioni occupazionali.

PAIF. — Per un nuovo impianto per la produzione di articoli in polistirolo sono stati concessi un contributo sugli interessi per un finanziamento dell'IMI di lire 140 milioni, e un contributo in conto capitale di lire 184.450.000, erogato in data 8 novembre 1973: la situazione occupazionale è di 49 unità.

Per un primo ampliamento dell'impianto è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 170.703.000, erogato in data 24 ottobre 1975: la prevista riduzione di 16 persone occupate è risultata in realtà di 26 unità.

In data 28 novembre 1975 è stata avanzata domanda di contributo, attualmente in istruttoria, per un secondo ampliamento: è previsto un aumento occupazionale di 11 unità.

Traci Francesco - Battipaglia. — Per un nuovo impianto per la produzione di manufatti in cemento armato è stato concesso un contributo in conto capitale di lire 10.672.000, erogato in data 20 novembre 1972.

L'occupazione prevista è di 20 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

l'entità dei finanziamenti pubblici richiesti, deliberati ed erogati per lo stabilimento Telitalia di Scafati (Salerno), nonché gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o dell'erogazione dei finanziamenti medesimi ed, infine, il numero dei lavoratori effettivamente occupati;

quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare per l'urgente realizzazione dei posti di lavoro previsti all'atto dell'insediamento dello stabilimento, tenuto conto del grave stato di disoccupazione esistente nel comune di Scafati e nella zona.

(4-02337)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha concesso allo stabilimento Telitalia di Scafati, per la produzione di cavi telefonici, i contributi sugli interessi per due finanziamenti IMI, rispettivamente di lire 2 miliardi e 792 milioni.

Per la stessa iniziativa, è stato emesso parere di conformità in data 6 novembre 1975 per il quale non è stata ad oggi inoltrata la richiesta da parte dell'Istituto finanziatore per la concessione del contributo in conto interessi.

È stato concesso inoltre un contributo in conto capitale di lire 950.760.000, erogato in data 16 marzo 1977: la previsione occupazionale era di 550 unità, delle quali finora sono già state occupate 350. Infine, in data 20 novembre 1975 è stata avanzata domanda di contributo per un primo ampliamento ed è previsto un incremento occupazionale di 150 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se all'industria alimentare La Doria & C. società in nome collettivo ubicata nel comune di Angri (Salerno), siano stati concessi finanziamenti pubblici e, in caso affermativo, per conoscere l'entità ed il tipo di finanziamenti richiesti, deliberati ed erogati, gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o dell'erogazione dei finanziamenti (specificatamente per l'occupazione stabile e per quella stagionale), nonché per conoscere il numero delle lavoratrici e dei lavoratori effettivamente occupati dopo la erogazione dei finanziamenti pubblici. (4-02391)

RISPOSTA. — La Cassa per il mezzogiorno ha concesso alla ditta La Doria di Diodato Ferraioli, per quanto concerne lo stabilimento di Angri destinato ad attività conserviera, le seguenti agevolazioni finanziarie:

un contributo sugli interessi, per un finanziamento del Banco di Napoli, di lire 253 milioni, detto finanziamento non risulta fin qui erogato in quanto non sono pervenute notizie circa il contratto di mutuo che avrebbe dovuto essere stipulato tra la ditta ed il Banco di Napoli;

un contributo in conto capitale di lire 10.421.000, erogato il 16 novembre 1961, per un primo ampliamento dell'impianto: il personale occupato è di 70 unità;

un contributo in conto capitale di lire 39.954.000, erogato in data 5 dicembre 1966, per il secondo ampliamento: l'incremento occupazionale previsto in 89 unità è risultato invece di 119;

un contributo in conto capitale di lire 61.832.000, erogato in data 3 settembre 1969, per il terzo ampliamento: il numero del personale occupato regredisce di 68 unità;

un contributo in conto capitale di lire 78.125.000, erogato in data 22 novembre 1971, per il quarto ampliamento: l'incremento occupazionale previsto in numero di 4 unità, in realtà non avviene;

un contributo in conto capitale di lire 274.985.000, erogato in data 14 febbraio 1974, per il quinto ampliamento: il previsto incremento di 3 unità lavorative, è poi risultato di 8;

un contributo in conto capitale di lire 628.357.000, erogato in data 19 novembre 1976, per il sesto ampliamento: la previsione occupazionale è di 5 unità;

in data 20 luglio 1975 è stata avanzata domanda per un settimo ampliamento: a tutt'oggi manca la relazione istruttoria dell'ISVEIMER.

Concludendo, si ritiene opportuno evidenziare che, trattandosi di industria conserviera, l'andamento dell'occupazione è legato alle vicende stagionali dell'iniziativa.

Il Ministro per gli intereventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se all'industria alimentare Elvea, ubicata nel comune di Angri (Salerno), siano stati concessi finanziamenti pubblici e, in caso affermativo, per conoscere l'entità ed il tipo dei finanziamenti richiesti, deliberati, erogati, gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o della erogazione dei finanziamenti (specificatamente per l'occupazione stabile e per quella stagionale), nonché per conoscere il numero delle lavoratrici e dei lavoratori effettivamente occupati dopo l'erogazione dei finanziamenti pubblici. (4-02393)

RISPOSTA. — Alla ditta Elvea di Angri sono state concesse dalla Cassa per il mezzogiorno le seguenti agevolazioni finanziarie:

contributi sugli interessi per due finanziamenti dell'ISVEIMER rispettivamente di lire 98 milioni e 347.900.000 lire;

un contributo in conto capitale di 38.822.000 lire, erogato il 18 settembre 1964 per il primo ampliamento;

un contributo in conto capitale di 33.456.000, erogato il 17 agosto 1967, per un secondo ampliamento: è prevista una diminuzione di 3 posti di lavoro;

un contributo in conto capitale di 5.485.000 lire, erogato il 20 settembre 1974, per un terzo ampliamento: la prevista diminuzione di 147 posti di lavoro viene messa in atto;

un contributo in conto capitale di 133.303.000 lire, concesso con provvedimento del 14 febbraio 1975; di tale contributo sono stati erogati quattro acconti in correlazione ai primi quattro stati di avanzamento: il primo di 160.361.000 lire (1° aprile 1975); il secondo di 38.157.000 lire (5 maggio 1975); il terzo di 22.627.000 lire (22 maggio 1976); il quarto di 13.891.000 lire (20 ottobre 1976). È previsto un incremento occupazionale di 64 unità.

In conclusione, si ritiene opportuno far presente che, trattandosi di industria conserviera, l'andamento della manodopera è legato alle vicende stagionali dell'iniziativa.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se all'industria Ceramiche artistiche Pisapia, ubicata nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno) siano stati concessi finanziamenti pubblici e, in caso affermativo, per conoscere l'entità ed il tipo dei finanziamenti richiesti, deliberati od erogati, nonché per conoscere gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o dell'erogazione dei finanziamenti e quelli effettivamente realizzati a seguito dell'erogazione dei finanziamenti stessi. (4-02407)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

RISPOSTA. — La ditta Ceramiche artistiche Pisapia in data 30 dicembre 1974 ha avanzato domanda di contributi alla Cassa per il mezzogiorno per l'ampliamento dell'impianto.

A tutt'oggi manca la relazione istruttoria dell'ENAPI.

Non risultano richiesti altri provvedimenti agevolativi.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se all'industria CAVA superfici ceramiche società per azioni, ubicata nel comune di Cava dei Tirreni (Salerno) siano stati concessi finanziamenti pubblici, e in caso affermativo, per conoscere l'entità e il tipo dei finanziamenti richiesti deliberati ed erogati, nonché per conoscere gli impegni occupazionali assunti all'atto della richiesta o dell'erogazione dei finanziamenti e quelli effettivamente realizzati a seguito della erogazione dei finanziamenti stessi.

(4-02408)

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno, ha concesso alla ditta CAVA le seguenti agevolazioni finanziarie:

per un nuovo impianto per la produzione di pavimenti in ceramica, un contributo sugli interessi per un finanziamento ISVEIMER di lire 260 milioni, ed un contributo in conto capitale di lire 56.376.000, erogato in data 2 agosto 1968: la previsione occupazionale è di 223 unità, ma il personale realmente occupato è di 265 unità.

La Cassa ha inoltre concesso, per il primo ampliamento, un contributo in conto capitale di lire 56.376.000, erogato in data 18 dicembre 1970; è previsto un incremento occupazionale di 97 unità: di queste ne sono state già occupate 45.

Per un secondo ampliamento, è stato infine concesso un contributo in conto capitale di lire 264.709.000, erogato in data 3 maggio 1975: l'incremento occupazionale previsto è di 47 unità.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno: DE MITA.

BARTOCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga necessario, stante la situazione di totale blocco determinato dall'astensione dal lavoro del personale amministrativo in cui versano alcune università nelle quali non è stato possibile approntare il modello 101, autorizzare tutti i dipendenti delle università stesse a denunciare i redditi di cui al modello 101 dell'anno 1975 operando una liquidazione provvisoria, salvo conguaglio, secondo criteri opportunamente e tempestivamente dettati dal Ministero delle finanze.

(4-02812)

RISPOSTA. — In relazione alla situazione segnalata ed al tipo di soluzione proposto occorre preliminarmente far presente che la normativa in vigore non consente di procedere alla liquidazione provvisoria di carichi tributari sulla base di documentazione relativa ad annualità diverse dal periodo d'imposta cui la dichiarazione dei redditi si riferisce. Né, d'altra parte, il silenzio della legge può consentire deroghe della specie in via amministrativa.

È per altro da avvertire che le sopravvenute situazioni fanno ritenere non necessaria alcuna forma di intervento. Risulta innanzitutto superata la lamentata situazione di disagio attraverso la consegna agli interessati dei modelli 101 riguardanti i redditi dell'anno 1976.

Inoltre, è stato emanato in questi giorni il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, con il quale è stata disposta la esenzione sia dalle pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione, sia dalle soprattasse e dagli interessi per il tardivo versamento della relativa imposta, di quei contribuenti che rappresenteranno la predetta dichiarazione dei redditi e verseranno l'imposta dovuta entro il 15 luglio 1977.

Il Ministro: PANDOLFI.

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Luigi Franco, residente in Salerno, in via San Leonardo n. 211.

Il signor Luigi Franco aveva inoltrato ricorso alla Corte dei conti e questa, a sua volta, con elenco del 17 giugno 1972 n. 4099, ha trasmesso la pratica alla Direzione generale delle pensioni di guerra per effetto della legge n. 585 del 1971. (4-02747)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 10 gennaio 1951, n. 2210716 al signor Luigi Franco venne concesso assegno rinnovabile di 5ª categoria dal 1º marzo 1949 al 28 febbraio 1951, per il complesso delle infermità («sindrome neuropsicastenica di grado elevato con cardioeretismo su base costituzionale e catarro bronchiale cronico»). Detto assegno venne rinnovato, con decreto ministeriale del 13 ottobre 1952, n. 2324185, dal 1º marzo 1951 al 28 febbraio 1953:

Con successivo decreto ministeriale del 22 gennaio 1958, n. 2867588, il cennato trattamento fu ridotto nella misura della sesta categoria, per il periodo dal 1º marzo 1953 al 28 febbraio 1956, in quanto all'interessato, in sede di visita per scadenza assegni, venne riscontrata la sola infermità neuropsicastenica.

Infine, con decreto ministeriale del 22 maggio 1959, n. 2938662, il suindicato assegno di sesta categoria fu convertito in pensione vitalizia; con lo stesso provvedimento, inoltre, venne respinta l'istanza con la quale il signor Franco aveva chiesto di conseguire più favorevole trattamento pensionistico per allegato aggravamento d'infermità.

A seguito della decisione del 27 ottobre 1966, n. 16248 con la quale la Corte dei conti, in accoglimento dei ricorsi n. 287777 e n. 565138 prodotti rispettivamente contro i surriferiti decreti ministeriali 2324185 e n. 2938662, aveva giudicato l'infermità nevrotica del ricorrente ascrivibile alla 5ª categoria a vita con riferimento alla visita collegiale del 6 febbraio 1958, venne riliquidata al signor Franco, con decreto ministeriale del 17 luglio 1967, n. 3213088, pensione vitalizia di 5ª categoria a decorrere dal 1º marzo 1956. Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'invalido, che nelle more del giudizio pendente presso la suindicata magistratura era stato riconosciuto incollocabile, venne concesso, ai sensi dell'articolo 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, trattamento di prima categoria per il periodo dal 1º febbraio 1962 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) al 29 maggio 1967.

Avverso quest'ultimo provvedimento, il signor Franco presentò altro ricorso giurisdizionale n. 745194 alla Corte dei conti. Con tale impugnativa, l'interessato eccepeva che il suddetto assegno di incollocabilità, invece che dal 1º febbraio 1962, avrebbe

de dovuto decorrere dal 1º febbraio 1958, in quanto la relativa domanda fu inoltrata nell'agosto di quell'anno.

Intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, che, con l'articolo 13, ha demandato a questa Amministrazione il compito di procedere al riesame amministrativo dei provvedimenti impugnati in via giurisdizionale ove non sia iniziata la relativa istruttoria da parte della procura generale della Corte dei conti, si è provveduto, in applicazione della cennata norma di legge, alla revisione della posizione pensionistica del signor Franco.

In tale sede, è emersa l'esattezza di quanto affermato dal signor Franco nel suo ricorso, ma è risultato altresì vero che, nelle more del giudizio, questa Amministrazione aveva già provveduto a retrodatare l'assegno di incollocabilità al 1º settembre 1958, con il successivo decreto ministeriale del 31 marzo 1970, n. 3321257, cui fu data regolare esecuzione. Pertanto, atti relativi al signor Franco dovrebbero ora essere restituiti alla Corte dei conti, per l'ulteriore seguito del gravame in sede giurisdizionale.

Senonché si è ritenuto opportuno, per il momento, soprassedere a tale incombenza. E ciò in quanto trovasi in corso di definizione una ulteriore istanza con la quale l'interessato — che attualmente è titolare di 4ª categoria a vita concessagli, per aggravamento dell'infermità pensionata, con determinazione del 27 giugno 1973, n. 3389158/Z — ha chiesto di conseguire più favorevole trattamento pensionistico. Infatti, in relazione a tale richiesta, sono stati disposti, in data 16 maggio 1977, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica di Napoli. Inoltre, si dovrà provvedere all'eventuale rinnovo dell'assegno di incollocabilità liquidato al signor Franco, in aggiunta al cennato trattamento di 4ª categoria vitalizia, sino al 31 gennaio 1978.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quali iniziative s'intendano prendere per dare un nuovo e definitivo aggiornamento alla normativa pensionistica di guerra, sia per gli aspetti tecnici, giuridici e sanitari, sia per un'adeguata revisione dei trattamenti economici che sono

rimasti a livelli assolutamente inaccettabili.

Quanto sopra in considerazione del fatto che i pur tanti e gravosi impegni che dovranno essere adottati per fronteggiare la crisi che attanaglia il paese non debbono far passare in secondo ordine e ancora una volta procrastinare la soluzione dei problemi dei mutilati e invalidi di guerra ai quali tutti dobbiamo doverosa riconoscenza.

(4-02115)

RISPOSTA. — Nel corso della passata legislatura sono state presentate in Parlamento, anche su indicazione delle associazioni di categoria, numerose proposte di legge concernenti modifiche normative e miglioramenti economici in favore dei pensionati di guerra.

Sulla scorta di tali proposte è stata, come è noto, emanata la legge 1° marzo 1975, n. 45, con la quale sono stati aumentati, in maniera sensibile, gli assegni spettanti agli invalidi di prima categoria ed ai superinvalidi, e cioè a coloro che sono stati più duramente colpiti dagli eventi bellici, e sono stati concessi, sia pure in misura più contenuta, miglioramenti economici anche alle rimanenti categorie di invalidi.

Sempre nel corso della passata legislatura, dopo l'emanazione del surriferito provvedimento, un Comitato ristretto in seno alla Camera dei deputati, continuò, per vagliarne la possibilità di accoglimento, l'esame di tutte le altre rivendicazioni avanzate dai pensionati di guerra, predisponendo un ulteriore schema di disegno di legge sul quale, però, il Governo non ha potuto esprimere il proprio parere a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Il tema non è stato per altro ignorato dal ministro del tesoro, che ha recentemente ricevuto i rappresentanti dei mutilati, invalidi e vittime civili della guerra ai quali, nel confermare l'interesse del Governo nei riguardi della categoria, ha dichiarato di avere ben presenti i problemi prospettati riservandosi un ulteriore approfondimento di essi nel quadro dei dibattiti parlamentari.

E da ricordare inoltre che recentemente presso la Commissione finanze e tesoro del Senato è stata costituita una Sottocommissione che si occuperà oltre che dell'esame delle proposte di legge presentate in sede parlamentare, anche del risultato dei lavori svolti nella passata legislatura al fi-

ne di valutare il quadro complessivo dei fabbisogni finanziari.

In quella sede il Tesoro potrà dare il proprio avallo a quelle proposte che consentano di addivenire, pur nei ristretti limiti consentiti dal bilancio statale, a soluzioni che tengano prevalentemente conto delle istanze rappresentate dalle categorie più bisognose del pubblico intervento.

Va rilevato, in effetti, che la concessione di un miglioramento indifferenziato condurrebbe ad ammontari di spesa (oltre 600 miliardi secondo valutazioni degli uffici) del tutto incompatibili con l'attuale quadro finanziario e con gli impegni di contenimento della spesa pubblica recentemente assunti in varie sedi.

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro: ABIS.*

CARLOTTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cuneo non rilascia i certificati e le targhe di circolazione alle macchine agricole in fase di immatricolazione.

L'anomalia sarebbe dovuta al fatto che l'ufficio risulta sprovvisto sia di libretti sia di targhe.

La situazione determina un grave stato di disagio fra gli utenti in quanto non consente la possibilità di circolazione, sulle pubbliche strade delle macchine nuove e in particolare delle mietitrebbie utilizzate nel prossimo periodo di mietitura.

(4-02822)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Cuneo è stato, in effetti, sprovvisto recentemente di targhe e carte di circolazione per macchine agricole.

Il disservizio è derivato, per le targhe, dai ritardi nelle consegne da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato, ritardi a loro volta dovuti, per il caso in questione, da un rallentamento della fornitura allo stabilimento di Foggia del medesimo Istituto Poligrafico dello Stato, dei fogli di plastica verde occorrenti per la produzione delle targhe stesse.

Appena venuta a conoscenza di tale disservizio, la Direzione generale della motorizzazione civile è intervenuta disponendo l'invio urgente di un congruo numero di carte di circolazione e la produzione da parte dello stabilimento di Foggia di tar-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

ghe per macchine agricole sufficienti a coprire l'arretrato e a garantire la continuità dei servizi presso detto ufficio provinciale di Cuneo.

Il Ministro: RUFFINI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra, posizione n. 9089617, del signor Luigi Boellis nato a Gallipoli (Lecce) il 26 febbraio 1910, residente a Gallipoli in via Corte Rocci, 5.
(4-02834)

RISPOSTA. — Il signor Luigi Boellis, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra per infermità otitica, assumendo di aver contratto tale affezione a seguito di ferita all'orecchio sinistro riportata nel 1940 durante il siluramento, da parte di unità nemica, della motonave *Maria Grazia* sulla quale era imbarcato.

Pertanto, al fine di accertare l'esistenza o meno delle condizioni stabilite dalla surriferita norma di legge, è stato dato corso alla istruttoria preliminare per acquisire la necessaria documentazione matricolare e sanitaria dell'istante.

La cennata istruttoria, però, non ha avuto esito favorevole in quanto il foglio matricolare del signor Boellis, qui trasmesso dal distretto militare di Lecce, non contiene alcuna annotazione di ricoveri o, quanto meno, precisazioni in ordine all'azione di guerra cui l'interessato fa riferimento; in detto documento risultano trascritte soltanto le variazioni relative al servizio che l'interessato, durante l'ultimo conflitto, prestò in qualità di marittimo imbarcato su naviglio mercantile requisito dallo Stato. Per altro lo stesso signor Boellis, invitato per il tramite del comune di Gallipoli, non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria per l'accoglimento della sua istanza.

Tuttavia, prima di adottare determinazioni al riguardo, si è ritenuto utile, allo scopo di acquisire ogni possibile elemento di giudizio, chiedere al Ministero della difesa — ufficio militarizzazione della marina militare — di far conoscere se il signor Boellis venne effettivamente militarizzato e, nell'affermativa, di voler comunicare gli

estremi della militarizzazione stessa; al suindicato ufficio è stato chiesto, inoltre, di effettuare opportune ricerche nella eventualità che possa essere reperita una qualunque certificazione sanitaria relativa al predetto.

Nel contempo, è stato interessato anche l'ufficio storico della marina militare, perché precisi se ebbe a verificarsi il fatto di guerra denunciato dal signor Boellis e, in caso affermativo, se il medesimo risulti nell'elenco dei feriti dell'equipaggio della motonave *Maria Grazia*.

Si assicura che, non appena ultimata la istruttoria in corso, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CIANNAMEA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso che:

molti comuni, specie dell'Italia meridionale, hanno trasmesso da tempo la documentazione necessaria per ottenere da parte della Cassa per il mezzogiorno i benefici previsti dall'articolo 61 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno per i lavori di costruzione o di completamento di reti idriche e fognarie e che malgrado il lungo tempo trascorso, non hanno ancora ricevuto risposta;

tale ritardo comporta gravissimi danni alle popolazioni interessate sia per la mancata esecuzione dei lavori sia per il notevole aumento dei prezzi, che impedisce la integrale realizzazione dei progetti approvati;

i competenti uffici della Cassa, secondo notizie assunte, non saranno in grado di adottare alcun provvedimento per la concessione dei contributi integrativi in quanto sono in attesa di conoscere se, a seguito della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, la Cassa possa ancora operare nello specifico settore —

se intenda promuovere un urgente esame della questione, al fine di mettere in grado la Cassa di definire il proprio comportamento e di far conoscere ai comuni interessati le proprie determinazioni.

(4-02071)

RISPOSTA. — Il piano quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1976,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

n. 183, approvato dal CIPE il 31 maggio 1977, non consente la realizzazione delle opere indicate, in quanto non assegna alcuno stanziamento per la prosecuzione dell'intervento della Cassa in attuazione dell'articolo 61 del testo unico n. 1523 del 1967.

Il Ministro: DE MITA.

COSTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quali passi siano stati compiuti presso il governo etiopico, dopo la decisione adottata dal medesimo nei giorni scorsi di chiudere i consolati italiani di Asmara e Massaua; per conoscere sia le cause che hanno indotto tale governo a prendere una decisione così drastica, sia la sorte di circa 1.500 italiani residenti in Etiopia.

Inoltre, per sapere se e quali iniziative s'intendano adottare per tutelare gli interessi dei nostri connazionali. (4-02383)

RISPOSTA. — Il Ministero degli esteri, non appena informato della decisione etiopica di chiudere, insieme con quelli di altri paesi, i consolati italiani in Asmara e Massaua, è immediatamente intervenuto, per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, richiamando energicamente il governo etiopico all'esigenza che siano garantite in ogni modo la sicurezza e l'incolumità della collettività italiana in Eritrea.

Le autorità etiopiche, nel sottolineare che la decisione adottata ha carattere generale e non va quindi interpretata come misura specificamente diretta contro il nostro paese, hanno fornito assicurazioni in tal senso. Esse si sono inoltre dichiarate disponibili a prestare la propria collaborazione per quei connazionali che decidessero di lasciare la regione. Al fine di fornire ogni possibile assistenza, anche sul piano amministrativo, alla nostra collettività in Eritrea, è stato organizzato un apposito ufficio presso il consolato generale in Addis Abeba.

Il Governo ha preso inoltre ogni possibile misura atta a stimolare e facilitare il rientro definitivo degli italiani residenti in Eritrea. In tale contesto, il 20 giugno 1977 un *DC8/62* dell'Alitalia, appositamente noleggiato dal Governo, ha trasportato in Italia da Addis Abeba oltre 70 italiani provenienti dall'Eritrea e da altre zone dell'Etiopia, che avevano deciso di rimpatriare. So-

no stati e continuano altresì ad essere agevolati, anche attraverso interventi finanziari, rimpatri individuali e di singole famiglie.

Infine, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 giugno 1977, ha approvato — come è noto — un disegno di legge per la corresponsione di anticipazioni sugli indennizzi ai connazionali per i beni nazionalizzati o comunque abbandonati in Etiopia. Tale provvedimento, se, su un piano generale, è destinato a facilitare il reinserimento dei profughi nel contesto economico e sociale del paese, dovrebbe anche, nelle attuali circostanze, incoraggiare i rimpatri.

Non si può non rilevare tuttavia che, malgrado l'opera di persuasione esercitata sui nostri connazionali, molti di essi tuttora esitano a rientrare in Italia.

Si desidera comunque assicurare che il Governo segue costantemente con la massima attenzione le vicende della nostra collettività in Etiopia e, in particolare, in Eritrea, adoperandosi al fine di far fronte a tutte le esigenze derivanti dall'attuale situazione.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del mancato recapito agli interessati, entro la data del 20 maggio 1977, come stabilito dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, dei certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1976, redatti in conformità dell'apposito modello approvato con decreto del ministro delle finanze. (4-02686)

RISPOSTA. — Deve riconoscersi che vi è stata effettivamente una situazione di iniziale disagio da parte dei sostituti d'imposta nelle operazioni di distribuzione dei modelli 101 e 102, tale in diversi casi da far registrare ritardi di parecchi giorni rispetto alle scadenze ricordate.

L'Amministrazione, anche allo scopo di evitare che tali difficoltà assumessero contenuti pregiudizievoli nei riguardi della puntualità degli adempimenti fiscali richiesti ai contribuenti interessati, è prontamente intervenuta presso le amministrazioni pubbli-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

che maggiormente impegnate nel lavoro di rilascio dei certificati anzidetti.

Particolarmente da parte del Ministero del tesoro e della Direzione generale dell'INPS si sono avute assicurazioni di avvenuto rilascio dei modelli 101 e 102 alla quasi totalità degli interessati in tempo utile per consentire a tutti la compilazione tempestiva della dichiarazione dei redditi.

A risolvere positivamente ogni residua anomalia è ad ogni modo intervenuto il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, con il quale si è resa possibile a ciascun contribuente la presentazione della denuncia ed il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 luglio 1977, senza incorrere nelle sanzioni di legge previste per il tardivo assolvimento dei cennati obblighi fiscali.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se corrispondano al vero le notizie secondo le quali sarebbe imminente la soppressione degli uffici delle imposte dirette e del catasto del comune di Dogliani (Cuneo) nella cui zona sono compresi ben 15 comuni della Langa sud-occidentale, con una popolazione attiva di oltre 17 mila abitanti.

In caso affermativo, se il ministro ritenga, prima di addivenire ad una decisione finale, di voler disporre consultazioni con la regione Piemonte, il comprensorio di Mondovì e le locali autorità. (4-02823)

RISPOSTA. — Non ha fondamento la notizia cui allude l'interrogante.

Il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, tuttora in corso di conversione da parte del Parlamento, all'articolo 3 ha previsto un ulteriore periodo di funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte, tra i quali è anche quello di Dogliani.

Per effetto della citata norma detti uffici continueranno entro quest'anno ad esercitare l'attività limitata finora svolta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, mentre dal 1° gennaio 1978 e fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni finanziarie svolgeranno tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se:

ritengano ingiusta l'applicazione del superbollo *diesel* ai furgoni ad uso promiscuo, considerato che gli stessi vengono impiegati da piccole imprese artigiane e commerciali per il trasporto dei dipendenti e delle relative merci;

si rendano conto della grave situazione in cui si trovano migliaia di piccole aziende che devono fronteggiare una spesa fissa annua di lire 350 mila per la tassa di circolazione, dopo avere già subito all'acquisto l'IVA del 35 per cento, non detraibile, e tutto ciò soltanto per la necessità di trasportare i dipendenti, fonte stessa del loro lavoro;

inoltre, gli inviti alla fiducia ed alla perseveranza nel lavoro che quotidianamente vengono rivolti dal Governo, ritengano che possono essere accolti positivamente da questi artigiani che vedono colpito così duramente il loro unico strumento di lavoro e considerato che lo stesso veicolo ad uso campeggio è esente da ogni tassa;

infine, i possessori di questi veicoli, considerati fisicamente proprietari di vetture di lusso di oltre 2 mila centimetri cubi saranno per questo motivo paradossalmente inclusi nella categoria dei contribuenti sorteggiati per l'indagine fiscale. (4-01707)

RISPOSTA. — Il Governo ritiene di aver rettamente operato nella particolare materia indicata, e ciò soprattutto per i validi motivi espressamente illustrati il 15 febbraio 1977 di fronte all'Assemblea in sede di risposta alle interrogazioni 3-00309 e 3-00447 dell'interrogante.

Appare d'altra parte sconsigliabile, anche in ossequio alle decisioni adottate dalle Assemblee legislative, rimettere in discussione singole norme di un provvedimento approvato solo recentemente dal Parlamento.

E quanto ai timori manifestati nell'ultima parte della interrogazione, deve dirsi che l'articolo 2, lettera c) del decreto ministeriale 30 dicembre 1976, con il quale sono stati stabiliti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, consente di escludere simile eventualità, a condizione però che si tratti di auto-veicolo del titolare d'impresa adibito al-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

l'uso promiscuo del trasporto di persone e cose.

In altri termini, l'esclusione dalla previsione della lettera c) del citato articolo 2 assume rilevanza se ed in quanto l'autofurgone, in relazione all'uso al quale viene adibito, acquista la qualità di bene strumentale necessario per l'esercizio dell'impresa di cui è titolare il proprietario di esso.

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le altre possibili ipotesi di controlli fiscali contemplate dal medesimo articolo 2.

Il Ministro: PANDOLFI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga giusto che la città di Biella (Vercelli) è l'unica in Piemonte tra le città ragguardevoli sprovvista di comunicazioni dirette con Torino che non siano classificate rapide, con supplemento di prezzo, e se ritenga assurdo mantenere questa discriminazione di treno rapido a scopo di supplemento di prezzo, in difformità delle altre comunicazioni con gli altri centri; per sapere infine se ritenga opportuno l'aumento delle vetture per tutto il periodo invernale per consentire ai viaggiatori di arrivare a Torino in condizioni tali da poter affrontare serenamente una giornata di lavoro o di studio, utilizzando le vetture destinate a Milano in sosta alla stazione di Biella anziché quelle in arrivo da Santhià (Vercelli), evitando perdite di tempo e destinando al percorso per Milano quelle che ora costituiscono il rapido, dal momento che il treno per Milano parte circa 15 minuti dopo quello per Torino. (4-01791)

RISPOSTA. — La trasformazione in espressi dei treni rapidi 960, 961, 962 e 963 è stata esaminata dai competenti organi ferroviari del compartimento di Torino unitamente ad altre richieste, note in sede locale, interessanti i collegamenti ferroviari tra Biella e Torino.

Ciò premesso e precisato che la trasformazione in espressi risulta attuabile solo per i treni rapidi 960 e 963, è stato predisposto da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato un progetto di trasporto comprendente i provvedimenti qui di seguito riportati:

a) trasformazione in espressi dei treni rapidi 960 e 963;

b) prolungamento sul tratto Biella-Novara dei treni rapidi 961 e 962 in servizio tra Torino e Biella;

c) realizzazione delle seguenti relazioni senza trasbordo:

Santhià-Biella-Novara-Milano;

Milano-Novara-Biella-Santhià;

Novara-Biella-Santhià;

Santhià-Biella-Novara;

Vercelli-Santhià-Biella-Novara;

Borgo Vercelli - Vercelli-Santhià-Biella-Novara;

Novara-Vercelli-Santhià-Biella-Novara;

Novara-Biella-Santhià-Vercelli-Novara.

Al riguardo si precisa che:

1) i provvedimenti sopra citati sono tra loro connessi nel senso che, per ragioni inerenti il turno del materiale e del personale impiegato, non è possibile attuare un singolo provvedimento prescindendo da tutti gli altri;

2) l'accoglimento della richiesta di trasformare in espressi i treni rapidi 960 e 963, implicando di per sé un incremento della frequentazione, si può attuare solo effettuando detti treni con materiale ordinario, anziché con automotrici, in quanto nell'attuale composizione l'utilizzazione è già superiore alla disponibilità dei posti offerti.

La trasformazione in espressi, ed a carrozze, dei treni rapidi suddetti comporta, però, oltre che un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti, anche il loro attestamento a Torino Porta Susa anziché a Torino Porta Nuova.

Trattandosi, comunque, di un problema di interesse specificamente locale si è ritenuto opportuno sottoporre al parere dell'assessorato ai trasporti della regione Piemonte l'insieme di tutti i provvedimenti attuabili.

Se l'ente citato fornirà in merito un tempestivo assenso, lo studio di cui ai punti a), b), c) potrà essere attuato a decorrere dal prossimo orario invernale 25 settembre 1977.

Infine, in merito alla proposta di effettuare il treno rapido 960 con le automotrici in arrivo a Biella da Novara con il treno 3440 e di assicurare il treno 2267 per Milano con le automotrici in arrivo a Biella da Santhià con il treno 3371, si fa pre-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

sente che i motivi che hanno originato la richiesta verranno meno con l'effettuazione del treno rapido 960 a materiale ordinario.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che le popolazioni dell'alto Biellese (Valle Sessera in particolare) sono costrette ad usare i mezzi propri o pubblici servizi non sempre coincidenti con gli orari ferroviari, per raggiungere la stazione di Biella (Torino) per servirsi dei treni per Torino, ritenga opportuno far sì che la stazione ferroviaria di Biella sia di transito, allo scopo di addivenire ad un miglioramento delle comunicazioni ferroviarie del biellese istituendo linee dirette Cossato-Torino Porta Nuova, via Biella e viceversa; per conoscere inoltre il suo parere sulla istituzione dei treni rapidi Biella-Torino in partenza da Biella alle 7,48, di quello delle 12,55 ed i rapidi Torino Porta Nuova-Biella in partenza dal capoluogo torinese alle 12,55 ed alle 18,29, anziché fare capolinea e stazione terminale quella di Biella, inizino e proseguano la corsa da e per Cossato, passando da Biella che, in questo caso, diverrebbe stazione intermedia, risolvendo così un problema altamente sociale di una zona industriale come quella biellese.

(4-01848)

RISPOSTA. — È stato predisposto da parte dell'azienda delle ferrovie dello Stato un progetto di trasporto comprendente i provvedimenti innovativi appresso riportati:

a) prolungamento sul tratto Biella-Novara dei treni rapidi 961 e 962 in servizio tra Biella e Torino;

b) realizzazione delle seguenti relazioni senza trasbordo:

Santhià-Biella-Novara-Milano;
Milano-Novara-Biella-Santhià;
Novara-Biella-Santhià;
Santhià-Biella-Novara;
Vercelli-Santhià-Biella-Novara;
Borgo Vercelli-Vercelli-Santhià-Biella-Novara;

Novara-Vercelli-Santhià-Biella-Novara;
Novara-Biella-Santhià-Vercelli-Novara;

c) trasformazione in espressi dei treni rapidi 960 e 963.

Al riguardo si precisa che:

1) i provvedimenti sopra citati sono tra loro connessi nel senso che, per ragioni inerenti il turno del materiale e del personale impiegato, non è possibile attuare un singolo provvedimento prescindendo da tutti gli altri;

2) l'accoglimento della richiesta di trasformare in espressi i treni rapidi 960 e 963 (vivamente rappresentata dall'utenza), implicando di per sé un incremento della frequentazione, si può attuare solo effettuando detti treni con materiale ordinario, anziché con automotrici, in quanto nell'attuale composizione l'utilizzazione è già superiore alla disponibilità dei posti offerti.

La trasformazione in espressi, ed a carrozze, dei treni rapidi suddetti comporta però, oltre che un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti, anche il loro attestamento a Torino Porta Susa anziché a Torino Porta Nuova.

Trattandosi, comunque, di un problema di interesse specificamente locale, si è ritenuto opportuno sottoporre al parere dell'assessorato ai trasporti della regione Piemonte l'insieme di tutti i provvedimenti attuabili.

Se l'ente citato fornirà in merito un tempestivo assenso, lo studio di cui ai punti a), b) e c), potrà essere attuato a decorrere dal prossimo orario invernale 25 settembre 1977.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la Vigezzina, la piccola ferrovia a scartamento ridotto di 52 chilometri che collega Domodossola (Novara) a Locarno da mezzo secolo, attraversando la più pittoresca delle valli Ossolane, si fermerà se entro il 15 giugno 1977 la situazione non si normalizzerà e i dipendenti (poco più di un centinaio) che da tre mesi non ricevono lo stipendio, scenderanno in sciopero ad oltranza paralizzando il tratto italiano della linea (33 chilometri fino a Camedo).

Per sapere, inoltre, se, di fronte al difficile momento che sta attraversando la piccola ferrovia, dovuto al mancato adeguamento della sovvenzione statale per le spese d'esercizio fermo ai livelli del 1973, nonostante il numero dei viaggiatori sia in costante aumento, ritenga di prendere in considerazione la soluzione del passaggio alla

gestione pubblica, intervenendo per intanto con una sovvenzione adeguata agli attuali costi, tenendo conto che ci sono ferrovie in Italia (specie nel meridione) che ottengono dallo Stato cifre 10, 20, 50 volte superiori, spesso per servire zone neppure lontanamente paragonabili, sotto l'aspetto della necessità, alla Vigezzina che è un nodo vitale di scambi internazionali. (4-02757)

RISPOSTA. — La ferrovia elettrica a scartamento ridotto Domodossola-Locarno, costruita a seguito della convenzione del 12 novembre 1919 fra l'Italia e la Svizzera, viene gestita in base a concessioni rilasciate, per il tratto svizzero (da Locarno a Camedo, di chilometri 19,919), alla Società ferrovie e autolinee regionali ticinesi (FART) e per il tratto italiano (dal confine a Domodossola, di chilometri 32,303), alla Società subalpina di imprese ferroviarie.

L'impresa italiana, come tutte le aziende di trasporto, a causa del difficile equilibrio tra costi e ricavi, che è andato nel tempo deteriorandosi a ritmo via via crescente in conseguenza della sempre più accentuata sproporzione tra gli introiti del traffico, basati su tariffe sociali piuttosto basse, e le spese di esercizio in gran parte dovute alle retribuzioni al personale (80 per cento circa), ha beneficiato delle sovvenzioni previste dalla vigente legislazione e, in particolare, dall'adeguamento della sovvenzione di esercizio ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221 e di due successive revisioni triennali previste dall'articolo 8 della stessa legge.

Esaurite tali sovvenzioni, alla ferrovia in parola furono concessi, con apposito provvedimento legislativo (legge speciale 30 ottobre 1969, n. 790), sussidi integrativi di esercizio, per il quinquennio 1966-1970, in attesa di una nuova legge che consentisse una terza revisione della sovvenzione; emanata poi tale legge (con il n. 1080) il 29 novembre 1971, fu concessa nel 1973 la terza ed ultima revisione che ascende a lire 390.333.000 annue, escluse le quote di ammortamento e interessi relativi ai costi di ammodernamento ed escluse altresì le quote per fondi di rinnovo vincolate e destinate a particolari lavori e forniture già programmati.

In attesa che nuove norme di carattere generale, in considerazione della difficile situazione in cui versano tutte le aziende di trasporto, consentano ulteriori revisioni dopo la terza e ultima revisione prevista dalla

citata legge n. 1080 del 1971, per la ferrovia in argomento è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 749) per concedere sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978, per un importo complessivo di lire 2 mila milioni, e ciò in analogia con quanto aveva già previsto la precedente legge speciale n. 790 del 1969. Tale proposta è per altro ancora all'esame del Parlamento, ed è auspicabile che la sua approvazione — che il ministro dei trasporti nella sua competenza non ha mancato di appoggiare nella convinzione che, allo stato, è l'unico mezzo per garantire la regolare prosecuzione del servizio a carattere internazionale — abbia una sollecita conclusione.

Il Ministro: RUFFINI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia il caso di prescrivere subito ai convogli ferroviari in discesa (viaggiatori e merci) nella tratta Salbertrand-Bussoleno (Torino) della linea Modane-Torino, l'osservanza della velocità massima di 65 chilometri orari date le precarie condizioni del ballast, il cui tracciato si sviluppa su pendenze di oltre il 34 per mille con curve di raggio assai limitato.

Per sapere, inoltre, se sia a conoscenza del fatto che accade di frequente che il cosiddetto Mont-Cenis (R 215), il Palatino (Exp 213) ed il Roma-express (Exp 211), lanciati in quella tratta a 90 chilometri orari, sobbalzano e scuotono assai con pericolo anche per l'incolumità dei viaggiatori, stante la friabilità delle pareti rocciose fiancheggianti la via ferrata.

Per sapere, infine, se ritenga che la prescrizione ai macchinisti di osservare in quella tratta (Salbertrand-Bussoleno) la velocità massima di 65 chilometri orari non genererebbe inconvenienti di sorta, ma sarebbe veramente precauzionale e provvidenziale. (4-02803)

RISPOSTA. — Il tratto Salbertrand-Bussoleno della linea Modane-Torino agli effetti della sovrastruttura, non differisce dalla restante parte della linea essendo armato con rotaie dei modelli pesanti e dei tipi da 50 chilogrammi al metro lineare e da 60 chilogrammi al metro lineare in buone condizioni strutturali e di geometria e da massicciata di pietrisco tenace in buono stato di conservazione.

Si è cioè allo stesso grado di efficienza delle altre linee fondamentali e lo stesso dicasi anche nei riguardi del regime di manutenzione.

Le condizioni di esercizio nel tratto suddetto, il cui tracciato è caratterizzato da curve di raggio compreso fra 450-500 metri e da pendenza massima delle livellette del 30,2 per mille, sono conformi alle norme e disposizioni regolamentari vigenti che assicurano largamente i dovuti livelli di sicurezza e ciò, ovviamente, anche per quanto attiene le velocità massime di orario (che sono rapportate ai raggi di curva) e la frenatura dei treni (che è riferita alla pendenza massima).

Anche per quanto concerne gli indici di *comfort* delle circolazioni viaggiatori non sussistono particolarità in quanto i limiti di velocità ammessi sono stati debitamente verificati anche sotto questo aspetto e sono oggetto di periodici controlli, come lo è anche il binario per il quale, analogamente a tutte le altre linee della rete, si procede con rilevazioni cicliche a mezzo di vetture registratrici e di altre strumentazioni di misura.

Circa il pericolo di caduta massi, sono stati adottati, come già riferito in risposta ad una precedente interrogazione, dei provvedimenti atti a conseguire maggiore sicurezza, consistenti nel periodico rastrellamento delle pendici incumbenti sulla sede ferroviaria e nella installazione di un nuovo sistema di rilevamento elettrico collegato con il segnalamento di linea per il tempestivo arresto dei treni.

Il Ministro: RUFFINI.

CAVALIERE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere, premesso che in Peschici (Foggia) si sta realizzando un porto turistico, se il relativo progetto sia stato sottoposto all'esame degli organi competenti e, in caso affermativo, perché sia stato approvato, malgrado il programma di fabbricazione di quel comune non prevedeva tale opera.

Inoltre, sembra che l'esecuzione dei lavori avvenga in maniera da deturpare l'ambiente e da rendere impossibile l'attracco delle barche alla banchina preesistente, chiede di conoscere quali rigorosi controlli intendano disporre, perché sia evitato ogni possibile abuso. (4-02204)

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione del porto di Peschici, iscritto fra quelli della quarta classe ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma della legge 2 febbraio 1885, n. 3025, è stato approvato dall'assessore ai lavori pubblici della regione Puglia con decreto del 6 marzo 1976, n. 224, trattandosi di materia trasferita alla competenza regionale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1972, n. 8.

Su tale progetto, alla cui realizzazione sta provvedendo lo stesso comune di Peschici, che ha ottenuto dalla Regione un contributo sulla spesa di un primo lotto di lire 900 milioni di lire, in precedenza si erano espressi favorevolmente sia l'organo tecnico consultivo della Regione sia la sovrintendenza per i beni ambientali della Puglia, in quanto talune zone del comune di Peschici sono sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Tutti i provvedimenti e relativi pareri risultano essere stati emessi dagli organi competenti prima che venisse approvato il programma di fabbricazione predisposto dal comune.

I lavori di costruzione del porto sono stati appaltati dal comune, a seguito di licitazione privata, all'impresa Brinci da Venezia, con il ribasso del 28,50 per cento sull'importo a base d'asta di 730.858.780 lire. Essi prevedono:

a) la costruzione e ristrutturazione di banchine, ricarica e sistemazione superficiale delle scogliere di difesa e costruzione frangiflutto;

b) la costruzione di un ponte in cemento armato di collegamento tra il molo unito all'entroterra e quello vicino dove è ubicato il faro. Il collegamento verrà realizzato con un manufatto di metri lineari 30 di luce;

c) la costruzione di un edificio da adibire ad uffici portuali;

d) l'approfondimento di fondali nell'ambito dell'area portuale.

La prima fase dei lavori, in corso di esecuzione, riguarda la sistemazione del molo all'entroterra, e di quello ove è ubicato il faro. Per l'attraversamento dei mezzi utilizzati per l'ammannimento dei materiali, in presenza di fondali non profondi, l'impresa ha eseguito una scogliera collegante detti moli, che dovrà essere ri-

mossa allorché sarà stato costruito il previsto ponte in cemento armato.

La realizzazione di tale scogliera, imposta unicamente da ragioni di organizzazione del cantiere, ha prodotto un certo allarme tra i pescatori locali i quali hanno erroneamente ritenuto che l'opera avesse carattere definitivo.

I lavori in questione precedono in conformità al progetto, la cui approvazione è anteriore a quella del programma di fabbricazione.

Circa la preoccupazione che la realizzazione dell'opera possa deturpare i valori ambientali, si assicura che per la costruzione del porto vengono rispettate le norme che tutelano il paesaggio.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: LAFORGIA.

D'AQUINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per conoscere se ritengano opportuno spostare, almeno alla fine di luglio, il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 1977. Infatti con decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante: Proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, convertito in legge 16 maggio 1977, n. 198, è stato disposto che le persone fisiche, società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi dal 1° al 30 giugno 1977.

Poiché le stesse disposizioni legislative prevedono che i certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (cosiddetti moduli 101 e 102), relativi all'anno 1976, dovevano essere consegnati agli interessati entro il 20 maggio 1977, risulta evidente che il contribuente, per legge, ha diritto a 30 giorni di tempo per assolvere l'obbligo della presentazione dei redditi. Altre norme di legge prevedono altresì che il versamento delle imposte liquidate dallo stesso contribuente in sede di compilazione della dichiarazione devono essere pagate attraverso una delega agli istituti bancari autorizzati ad espletare il servizio. Ora al contribuente, oltre a tutti i dati ed elementi che egli stesso è tenuto a predisporre in base alle norme che disciplinano la compilazione della di-

chiarazione dei redditi, per poterla presentare sono indispensabili:

1) a tutti indistintamente i contribuenti: i modelli sui quali compilare la dichiarazione che devono essere predisposti dall'amministrazione finanziaria;

2) a coloro che, unitamente ad altri redditi, percepiscono redditi di lavoro subordinato o pensione, il cosiddetto modello 101, da rilasciarsi a cura dei privati datori di lavoro e dall'amministrazione statale;

3) a quelli che debbono pagare l'imposta congiuntamente alla presentazione della dichiarazione la possibilità di seguire il versamento della imposta liquidata.

Orbene oggi, quasi tutti gli uffici delle imposte d'Italia sono privi dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi; i modelli 101 — nonostante la precisa disposizione legislativa che poneva al 20 maggio la data ultima di consegna — non sono stati recapitati agli interessati. In particolare la mancata consegna è da addebitarsi proprio all'amministrazione statale.

Le banche, infine, non sono pronte a ricevere i versamenti di imposta. Tutto ciò significa che al contribuente non restano più di 30 giorni utili per la compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi, ma ne restano tanti quanti ne residueranno dopo che avranno acquisiti gli elementi necessari (modulo, modello 101, distinte di versamento alla banca).

Questo, in uno Stato di diritto, è addirittura inconcepibile perché i termini posti da precise disposizioni di legge non possono essere di fatto in alcun modo ridotti, anche di un solo giorno. Tanto più quando il ritardo di un solo giorno nella presentazione della dichiarazione medesima comporta a carico del contribuente l'applicazione di gravissime sanzioni, mentre il mancato rispetto del termine del 20 maggio da parte delle amministrazioni statali non ha comportato ovviamente alcuna sanzione, tranne il gravoso danno a carico dei contribuenti di cui prima si è detto.

A tutto questo si aggiunga che quest'anno, come per gli anni precedenti, le modalità di compilazione della dichiarazione sono notevolmente mutate il che comporta l'esigenza (per altro insita nella natura stessa dell'obbligo di presentazione di una dichiarazione di reddito — di estrema serietà) di un cospicuo margine di tempo per

la necessaria riflessione e meditazione da parte del cittadino.

L'interrogante ritiene di dover a questo punto, rilevare che è aberrante il far ricadere sul cittadino — con possibilità di danni notevolissimi — i disservizi dell'amministrazione statale in una materia così delicata. Necessità di varia natura, partenze, ricoveri per malattia, assenze per motivi di lavoro, o di altra natura potrebbero porre un contribuente che avesse predisposto ogni cosa per la presentazione della dichiarazione nei primi giorni di giugno nella condizione, senza sua colpa, di non potere adempiere al suo primario obbligo tributario qualora il termine per la presentazione della dichiarazione non venisse prorogato di tanti giorni quanti ne sono decorsi inutilmente per la mancanza di elementi di cui prima si è detto. (4-02767)

RISPOSTA. — Con decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, in corso di conversione da parte del Parlamento, a stata, com'è noto, disposta la esenzione sia dalle pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione, sia dalla soprattassa e dagli interessi per il tardivo versamento della relativa imposta, dei contribuenti che presenteranno la predetta dichiarazione dei redditi e verseranno l'imposta dovuta entro il 15 luglio 1977.

Pertanto, le particolari esigenze prospettate dall'interrogante per i contribuenti che hanno incontrato difficoltà di vario genere nell'adempire con puntualità agli obblighi fiscali previsti dalla legge possono ritenersi soddisfatte attraverso l'adozione del cennato provvedimento.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

FACCHINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che i lavoratori italiani emigrati in Lussemburgo prima dell'ultima guerra e rientrati in Italia nel periodo bellico per rispondere alla chiamata alle armi, non si vedano calcolare tale periodo di servizi militare ai fini dei contributi pensionistici come avviene per legge a tutti i lavoratori italiani e se, di fronte alla consistenza del fatto, ritengano opportuno aprire appositi negoziati con il governo del granducato del Lussemburgo, anche in ottemperanza delle clausole paritarie sancite dalle norme della comunità economica europea. (4-02189)

RISPOSTA. — In base alle disposizioni della legislazione italiana, l'accreditamento ai fini pensionistici dei contributi figurativi relativi a periodi di servizio militare può aver luogo solo ove risulti versato nelle assicurazioni italiane almeno un contributo obbligatorio.

Data tuttavia la rilevanza della questione, che interessa tutti i lavoratori italiani emigrati che non possono far valere periodi di assicurazione obbligatoria in Italia in epoca precedente o successiva ai periodi di servizio militare, il Governo ha attentamente valutato i vari aspetti del problema, in particolare in connessione sia con i principi informativi degli accordi internazionali conclusi dall'Italia in materia di sicurezza sociale, sia con il disposto di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d) del regolamento CEE, n. 1408 del 1971.

Sulla base, pertanto, del principio dell'assimilazione dei periodi di assicurazione compiuti in paesi convenzionati nonché sulla base della specifica disposizione comunitaria, il Ministero del lavoro ha potuto considerare soddisfatta la condizione contributiva di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche in presenza di periodi di assicurazione obbligatoria compiuti unicamente in base alla legislazione di paesi con i quali l'Italia ha concluso accordi in materia di sicurezza sociale.

In tal senso l'INPS è stato invitato ad impartire le opportune istruzioni alle dipendenti sedi periferiche, fin dal 18 novembre 1976.

Il Sottosegretario di stato per gli affari esteri: FOSCHI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione, che ha interessato con maggior acutezza in questi ultimi 18 mesi i nostri emigranti, divenuti pensionati, dopo aver svolto la loro attività lavorativa presso aziende o imprese in Svizzera. Essi debbono attendere per la riscossione della pensione dalla Cassa svizzera di assicurazione (AVS), periodi che si avvicinano ai 18-24 mesi.

Tale grave situazione crea profonde e pesanti difficoltà alle condizioni di vita di questi lavoratori, che si evidenzia interessare oltre seimila pensionati.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

L'interrogante intende conoscere:

1) se sia effettivo il numero di seimila pensionati interessati a tale ritardo:

quante pensioni siano di invalidità;
quante pensioni siano di vecchiaia;
quante pensioni siano di reversibilità;

2) se le pensioni vengono pagate e costantemente adeguate al valore della lira in relazione alla nostra situazione economica, o se invece rimangono inalterate nei loro valori iniziali;

3) quali iniziative intenda promuovere nei confronti degli organi competenti svizzeri per portare all'annullamento di tale pesante situazione esistente nei confronti dei nostri emigranti. (4-02165)

RISPOSTA. — Il problema delle pratiche di pensione di vecchiaia e di invalidità giacenti presso la Cassa di compensazione di Ginevra è da tempo all'attenzione dei ministeri degli esteri e del lavoro.

Si tratta di circa 6 mila domande di pensione per vecchiaia e di circa 20 mila domande di pensioni per invalidità.

In merito ai constatati ritardi nella definizione delle anzidette pratiche, sono stati effettuati, da parte italiana, numerosi interventi presso le competenti autorità svizzere, le quali, da un lato sottolineano l'insufficienza del personale addetto al servizio e, dall'altro, lamentano, più specificatamente, un grande afflusso di domande per pensioni di invalidità manifestamente infondate.

La questione ha costituito da ultimo oggetto di nuovo esame nel corso della riunione della commissione mista italo-svizzera di sicurezza sociale tenutasi a Ginevra dal 15 al 17 giugno 1977. Sulla base delle conclusioni raggiunte da un apposito gruppo di lavoro, sono state individuate, in particolare per quel che concerne le pensioni di invalidità, le possibili forme di collaborazione tecnica che l'INPS può prestare alla Cassa, in vista di uno snellimento e di una più sollecita istruzione delle pratiche che risultino ben fondate e documentate.

Per quanto riguarda l'adeguamento delle pensioni svizzere al valore della lira in relazione alla nostra situazione economica, cui l'interrogante fa cenno, è da tener presente che alle pensioni erogate dalla Cassa di compensazione ai cittadini italiani sono regolarmente apportati i miglioramenti e le variazioni previste dalla legislazione svizze-

ra. Le pensioni stesse vengono inviate direttamente agli interessati, che possono riscuoterle al cambio del giorno in cui le relative rimesse vengono effettuate dalla Cassa svizzera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOSCHI.

FORTE, AMARANTE e BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere, premesso che i lavoratori dipendenti dell'Alfa sud di Pomigliano d'Arco (Napoli) e di altre industrie del napoletano, che da Salerno e provincia utilizzano il treno per raggiungere la sede di lavoro sembra che siano stati minacciati di licenziamento dalle direzioni dei rispettivi stabilimenti qualora non dovessero raggiungere in orario il posto di lavoro; quali iniziative concrete si intendano prendere a livello ministeriale per evitare che il treno n. 2568 parta, ovvero viaggi sempre in ritardo (spesso parte dopo il treno n. 584 e del treno rapido in partenza dalla stazione di Salerno alle ore 5,50).

Per sapere se ritenga possibile autorizzare (in alternativa al treno n. 2568) la fermata a Cava dei Tirreni al treno n. 584 in modo da consentire ad un nucleo di oltre 60 lavoratori di raggiungere in tempo utile il posto di lavoro. (4-02462)

RISPOSTA. — Il problema dell'andamento della marcia del treno diretto 2568 Brindisi-Napoli è già all'esame dei competenti organi ferroviari per cercare di rimuovere - o quanto meno di attenuare - le cause che provocano talvolta perturbazioni alla marcia del treno in questione provocandone ritardi in arrivo a Napoli.

Tale attenzione continuerà ad essere particolarmente svolta durante l'attuale orario estivo del 22 maggio 1977. Qualora, nonostante ciò, dovessero continuare a verificarsi sensibili irregolarità nell'andamento del treno 2568, la questione di assicurare ai viaggiatori pendolari della tratta Salerno-Napoli un arrivo nella mattinata costantemente puntuale, rispetto all'inizio delle attività lavorative, verrà riesaminata anche con il ricorso ad altre soluzioni.

In particolare, non essendo possibile gravare di nuovi servizi il treno espresso 584 - come la fermata a Cava dei Tirreni, richiesta in alternativa dagli interroganti -

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

potrebbe anche essere esaminata la possibilità di effettuare, con l'orario invernale 1977-1978, una nuova apposita comunicazione mattutina per i viaggiatori pendolari della tratta predetta, sempre che la situazione di disponibilità del materiale e del personale, attualmente carente, possa consentire - all'epoca - di reperire gli elementi necessari.

Il Ministro: RUFFINI.

FRANCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi del provvedimento disciplinare adottato il 14 settembre 1942 (determinazione n. 75777) dal comando generale della guardia di finanza, a seguito del quale il finanziere Italo Pasquale venne dispensato dal servizio e, ciò, perché di tale provvedimento non fu data comunicazione all'interessato.

Inoltre, l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali alle istanze presentate dal Pasquale nel 1942, 1945 e 1946 per ottenere la reintegrazione nel grado, il comando generale del corpo ritenne di non dare risposta alcuna.

Infine, l'interrogante chiede di conoscere perché il comando generale predetto, solo ora, ha ritenuto, a seguito di una più recente istanza, di concedere al Pasquale, con propria determinazione del 9 agosto 1976, n. 70411, la sua reintegrazione nel grado con decorrenza dalla data del detto provvedimento e non dal 1942, come era giusto fare e, ciò, ove si tenga presente che il provvedimento di reintegrazione intanto è stato adottato in quanto dalle informazioni fornite dalle autorità militari dell'esercito e del corpo, il Pasquale, dal giorno del suo invio in congedo ha sempre mantenuto ottima condotta morale e civile.

La mancata reintegrazione nel grado a partire dal 1942, ha comportato al Pasquale ogni chiusura all'eventuale suo inserimento nella vita civile. Infatti, per motivi disciplinari ordinata dal comando generale della guardia di finanza.

Il tutto, poi, ha influito sulla sua salute, il cui stato col trascorrere degli anni sempre più difficile, ha ridotto il finanziere Pasquale ad una larva d'uomo, senza assistenza e senza la possibilità di ottenere il riconoscimento di una pensione, sia pure minima.

(4-01480)

RISPOSTA. — A distanza di circa trentacinque anni dall'atto determinativo ricordato dall'interrogante, agli atti del comando generale della guardia di finanza non è più rinvenibile il fascicolo relativo al procedimento disciplinare instaurato a suo tempo nei confronti del finanziere Italo Pasquale. Si ignorano pertanto i fatti che diedero luogo all'assunzione del provvedimento di dispensa dal servizio.

Non risulta, per altro, che l'interessato negli anni 1942, 1945 e 1946 abbia presentato istanze tendenti ad ottenere la reintegrazione nel grado.

Una simile domanda è pervenuta solo nel 1974 e su di essa è stata avviata la prevista istruttoria conclusasi con il provvedimento di reintegrazione nel grado del Pasquale, adottato il 9 aprile 1976 dal comando generale ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 1961, n. 833.

In base a tale norma nessun serio dubbio può dunque sorgere circa il fatto che la reintegrazione nel grado viene disposta dal comandante generale a decorrere dalla data del provvedimento.

Risulta ad ogni modo che il Pasquale, successivamente alla notifica della citata determinazione, ha prodotto al tribunale amministrativo regionale del Lazio due domande di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per proporre poi ricorso avverso l'anzidetto provvedimento.

Sarà quindi l'autorità giurisdizionale a decidere eventualmente, ed in via definitiva, sui limiti di legittimità del comportamento dell'amministrazione.

Il Ministro: PANDOLFI.

FURIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che oltre duecento viaggiatori che utilizzano giornalmente per ragioni di lavoro e di studio il servizio di trasporto ferroviario nel tratto Biella (Vercelli)-Torino e viceversa hanno sottoscritto nei giorni scorsi una petizione (già inviata anche al Ministero dei trasporti) con la quale lamentano per l'ennesima volta la grave precarietà del servizio:

a) l'assoluta insufficienza del numero delle carrozze e dei posti a sedere, per cui ogni giorno numerosi utenti sono costretti a sopportare l'intero viaggio a piedi;

b) i sistematici ritardi che i treni accumulano sul percorso a causa di frequen-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

li partenze fuori orario e di cosiddette ragioni tecniche;

c) considerato che i treni da Biella a Torino e viceversa sono classificati rapidi e che ai viaggiatori è richiesta la relativa e costosa tariffa di supplemento rapido, mentre da quanto descritto e tenuto conto che i treni in questione impiegano normalmente oltre un'ora e mezza a percorrere i poco più che settanta chilometri che distano da Biella a Torino, non si può certo ritenere che vi siano i requisiti per classificare rapido tale servizio -

in quale modo intenda intervenire al fine di garantire la soddisfazione delle sacrosante richieste formulate dai viaggiatori:

1) il ripristino delle condizioni affinché l'orario prefissato sia normalmente rispettato;

2) l'aumento del numero delle carrozze affinché i viaggiatori possano di norma avere un posto a sedere;

3) l'abolizione della ingiustificata tariffa di supplemento rapido. (4-01766)

RISPOSTA. — Per effetto di specifici interventi effettuati a seguito di quanto segnalato, l'andamento dei treni rapidi 960, 961, 962 e 963 in servizio tra Biella e Torino ha già subito ora un generale miglioramento.

Per quanto riguarda l'aumento della composizione dei citati convogli l'attuale situazione della disponibilità del relativo materiale leggero (automotrici) non consente di addvenire per ora all'accoglimento della richiesta. Ma, constatato che il treno rapido 960 nei giorni di lunedì presentava effettivamente indici costanti di frequentazione superiori alla disponibilità di una terza automotrice in luogo delle due finora in servizio.

Per quanto concerne poi la trasformazione in treni espressi dei rapidi summenzionati, i competenti organi ferroviari del compartimento di Torino hanno preso contatti con i rappresentanti della regione Piemonte ed è stato quindi predisposto da parte della Azienda ferrovie dello Stato un progetto di trasporto comprendente i provvedimenti innovativi appresso riportati:

a) trasformazione in espressi dei treni rapidi 960 e 963;

b) prolungamento sul tratto Biella-Novara dei treni rapidi 961 e 962 in servizio tra Biella e Torino;

c) realizzazione delle seguenti relazioni senza trasbordo:

Santhià-Vercelli-Biella-Novara-Milano;

Milano-Novara-Biella-Santhei;

Novara-Biella-Santhei;

Santhei-Biella-Novara;

Vercelli-Santhei-Biella-Novara;

Borgo Vercelli-Vercelli-Santhei-Biella-Novara;

Novara-Vercelli-Santhei-Biella-Novara;

Novara-Biella-Santhei-Vercelli-Novara.

Devesi, però, precisare in merito quanto segue:

1) i provvedimenti sopra citati sono tra loro connessi nel senso che, per ragioni inerenti il turno del materiale e del personale impiegato, non è possibile attuare un singolo provvedimento prescindendo da tutti gli altri;

2) l'accoglimento della richiesta di trasformare in espressi i rapidi 960 e 963, implicando di per sé un incremento della frequentazione, si potrà attuare solo effettuando detti treni con materiale ordinario, anziché con automotrici, in quanto nell'attuale composizione l'utilizzazione è già superiore alla disponibilità dei posti offerti;

3) la trasformazione in espressi ed a carrozze dei treni rapidi suddetti comporta però, oltre che un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 10 minuti, anche il loro attestamento a Torino Porta Susa anziché a Torino Porta Nuova. E ciò sia per la minore velocità realizzabile con locomotore *diesel* rispetto alle automotrici, sia per l'impossibilità di prevedere per gli impianti della stazione di Torino Porta Nuova nuovi impegni di ricevimento e di partenza per convogli effettuati con materiale ordinario.

Trattandosi comunque di problemi di interesse specificatamente locale, si è ritenuto opportuno sottoporre a parere dell'assessorato ai trasporti della regione Piemonte lo insieme di tutti i provvedimenti attuabili.

Se l'ente citato fornirà in merito un tempestivo assenso, lo studio di cui ai punti a), b), c), potrà essere attuato a decorrere dal prossimo orario invernale 25 settembre 1977.

Il Ministro: RUFFINI.

GIOVAGNOLI ANGELA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni del ritardo da parte della Cassa depositi

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

e prestati nell'erogazione del mutuo di lire 51.337.000 a copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 del comune di Oriolo Romano (Viterbo) ammesso con decreto del Ministero dell'interno del 24 gennaio 1977, causa questa di enormi difficoltà per la vita del comune che si trova impossibilitato ad assicurare servizi primari e di interesse collettivo al punto che l'ENEL ha sospeso l'erogazione di energia elettrica all'edificio comunale.

Si fa rilevare, infine, che sempre per il lamentato ritardo degli organi centrali analoghe misure da parte dell'ENEL sono state adottate, nei mesi scorsi, nei confronti del comune di Bomarzo (Viterbo).

(4-02522)

RISPOSTA. — A seguito della nuova normativa introdotta dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1977, n. 62 (articolo 5), i comuni e le province deficitarie potranno contrarre mutui a copertura dei disavanzi economici di bilancio per gli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976, limitatamente alle quote relative alle somme complessivamente dovute per forniture di beni e servizi o per altro titolo, alla data del 31 dicembre 1976.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 3 maggio 1977, n. 118, sono state stabilite le modalità per l'ottenimento da parte della Cassa depositi e prestiti o degli altri istituti di credito o enti all'uopo designati, delle quote di mutuo di cui al precitato articolo 5 ancora dovute a comuni e province.

Pertanto il comune di Oriolo Romano potrà ottenere il mutuo richiesto dopo aver assolto agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale ora menzionato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: CORÀ.

GUARRA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-sud.* — Per conoscere lo stato dei lavori per la ultimazione delle strutture e dei servizi dell'ospedale civile di Sapri (Salerno), ed i provvedimenti che si intendano adottare per non rinviare più nel tempo la realizzazione di un'opera indispensabile alla vita di una cittadina come Sapri, in cui la carenza dei servizi sanitari determina una ulteriore degradazione del tessuto economico e sociale,

oltre che pesare in modo non indifferente sulla salute e sulla vita stessa dei cittadini.

(4-02646)

RISPOSTA. — Il progetto di completamento dell'ospedale civile di Sapri è stato approvato dalla Cassa per il mezzogiorno nella seduta del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1976 per l'importo complessivo di lire 1.150 milioni, di cui lire 450 milioni per opere edili; mentre in data 31 ottobre 1976 sono stati affidati gli incarichi di direttore dei lavori e di ingegnere capo.

L'ente ospedaliero ha quindi provveduto all'espletamento degli adempimenti connessi al perfezionamento degli atti espropriativi della nuova area d'espansione dell'ospedale, effettuando la prescritta pubblicazione per indire la gara di licitazione privata ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1972, n. 14.

L'esperimento di licitazione è stato espletato il 3 maggio 1977 e in data 9 giugno 1977 sono state approvate le risultanze di gara e, nel contempo, è stata autorizzata l'amministrazione ospedaliera alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

Per quanto attiene alle attrezzature e agli arredamenti, verranno effettuate tempestivamente apposite gare per dotare e completare i reparti che potranno rendersi funzionali compatibilmente con l'andamento dei lavori edili di ampliamento e l'agibilità della parte di edificio già realizzata.

Il Ministro: DE MITA.

LAURICELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

se esistano intendimenti volti alla soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Licata (Agrigento); nel caso positivo se intenda rivedere tale indirizzo soppressivo garantendo la continuità di detto ufficio in considerazione della inopportunità e dei danni che deriverebbero alla popolazione di Licata e di Palma di Montechiaro (Agrigento) che non possono essere private di tali importanti servizi sociali.

Si consideri la particolare ed eccezionale condizione di precarietà economica e sociale in cui versano tali popolazioni verso le quali non può né deve mancare l'attenzione del Governo.

(4-02497)

RISPOSTA. — Non ha fondamento la notizia cui si riferisce l'interrogante nella prima parte della interrogazione.

Il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, tuttora in corso di conversione da parte del Parlamento, all'articolo 3 ha previsto un ulteriore periodo di funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte, tra i quali è anche quello di Licata.

Per effetto della citata norma detti uffici continueranno entro il 1977 ad esercitare l'attività limitata fin'ora svolta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, mentre dal 1° gennaio 1978 e fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni finanziarie svolgeranno tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Il Ministro: PANDOLFI.

MALAGODI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

- 1) la situazione effettiva degli italiani in Etiopia, compresa l'Eritrea;
- 2) i pericoli ai quali sono esposti;
- 3) l'azione intrapresa dal nostro Governo per tutelarli;
- 4) i risultati finora ottenuti da tale azione. (4-02424)

RISPOSTA. — La situazione della collettività italiana in Etiopia risente ovviamente della tensione politico-militare esistente in quel paese.

Di fronte alla recente decisione etiopica di chiudere insieme con quelli di altri paesi, i nostri consolati in Eritrea, il Ministero degli esteri è immediatamente intervenuto, per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, richiamando energicamente il governo etiopico all'esigenza che siano garantite in ogni modo la sicurezza e l'incolumità della collettività italiana in quella regione.

Le autorità etiopiche, nel sottolineare che la decisione adottata ha carattere generale e non va quindi interpretata come misura specificamente diretta contro il nostro paese, hanno fornito assicurazioni in tal senso. Esse si sono inoltre dichiarate disponibili a prestare la propria collaborazione per quei connazionali che decidessero di lasciare l'Eritrea.

Al fine di fornire ogni possibile assistenza, anche sul piano amministrativo a quella nostra collettività, è stato organizzato un apposito ufficio presso il consolato generale in Addis Abeba. Il Governo ha preso inoltre ogni possibile misura atta a stimolare e facilitare il rientro definitivo degli italiani residenti in Etiopia e, in particolare, in Eritrea.

In tale contesto, il 20 giugno 1977 un DC 8/62 dell'Alitalia, appositamente noleggiato dal Governo, ha trasportato in Italia da Addis Abeba oltre 70 italiani provenienti dall'Eritrea e da altre zone dell'Etiopia, che avevano deciso di rimpatriare. Sono stati e continuano altresì ad essere agevolati, anche attraverso interventi finanziari, rimpatri individuali e di singole famiglie.

Infine, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 giugno 1977, ha approvato — come noto — un disegno di legge per la corresponsione di anticipazioni sugli indennizzi ai connazionali per i beni nazionalizzati o comunque abbandonati in Etiopia. Tale provvedimento, se, su un piano generale, è destinato a facilitare il reinserimento dei profughi nel contesto economico e sociale del paese, dovrebbe anche, nelle attuali circostanze, incoraggiare i rimpatri.

Non si può non rilevare tuttavia che, malgrado l'opera di persuasione esercitata sui nostri connazionali, molti di essi tuttora esitano a rientrare in Italia.

Si desidera comunque assicurare che il Governo segue costantemente con la massima attenzione le vicende della nostra collettività in Etiopia, adoperandosi al fine di far fronte a tutte le esigenze derivanti dall'attuale situazione.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

PATRIARCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

1) il treno rapido Napoli-Roma, in partenza dalla stazione di Napoli Mergellina alle ore 7.00 e che secondo l'orario ufficiale dovrebbe arrivare a Roma Termini alle ore 8,50, vi giunge invece con il sistematico ritardo compreso fra i 30 e i 60 minuti;

2) tale intollerabile ritardo è dovuto al fatto che il convoglio deve attendere, per la partenza da Napoli Mergellina l'arrivo da Salerno di altro treno rapido,

quasi mai puntuale, e, per la partenza dalla successiva stazione di Villa Literno (Latina), l'arrivo di un secondo rapido da Benevento, anch'esso viaggiante con ritardo;

3) la situazione predetta arreca un danno enorme alle centinaia di pendolari che si recano quotidianamente a Roma per lavoro, i quali hanno già sollevato, sinora inutilmente, le loro giuste proteste, ed hanno di recente persino occupato più volte i binari per richiamare l'attenzione dei responsabili delle ferrovie dello Stato.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali siano le iniziative che si intendono adottare per superare al più presto siffatte gravissime disfunzioni; e se, in particolare, il ministro ritenga che l'unico modo per normalizzare la situazione (aggravata con il nuovo orario estivo) consista nel rendere autonomo dalle coincidenze di Napoli Mergellina e di Villa Literno il treno in questione, che è il solo rapido di cui i lavoratori pendolari possono utilmente servirsi per raggiungere la capitale. (4-02826)

RISPOSTA. — I frequenti ritardi verificatisi al treno 896 nei primi giorni di attuazione del nuovo orario estivo sono dipesi prevalentemente da cause estranee che hanno perturbato la circolazione dei treni. Infatti molte di esse sono state determinate da atti di contestazione, quali occupazione di linee e di impianti, che il più delle volte esulano dai problemi di natura ferroviaria, ed inoltre da scioperi del personale, che, anche se di breve entità, provocano ripercussioni negative a catena sulla circolazione dei treni.

Effettivamente dall'inizio dell'orario in corso la nuova organizzazione, evidentemente per motivi di rodaggio, ha dato luogo a qualche ritardo, quale ad esempio quelli verificatisi a Villa Literno per la manovra di aggancio della sezione proveniente da Benevento. Tuttavia la situazione è andata via via migliorando, in quanto il personale ha superato le difficoltà iniziali.

Inoltre, non appena sarà attivata la nuova galleria Santa Lucia tra Salerno e Nocera Inferiore (Salerno) e potendosi, quindi, evitare il valico di Cava dei Tirreni (Salerno), l'intera composizione del treno in questione, come era in progetto potrà partire da Salerno, la qual cosa permetterà di assorbire, sfruttando la sosta di Napoli, eventuali ritardi maturati nel tratto precedente.

Qualora, malgrado tutto, dovesse ancora perdurare un andamento poco regolare di detto treno, sarà esaminata la possibilità di prevedere l'invio di due treni separati, che, tuttavia, è connessa alla realizzazione di semplificazioni di servizio a Roma Termini, che nella attuale situazione non potrebbe ricevere in quell'ora treni in più.

Il Ministro: RUFFINI.

PISICCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

la notevole inferiorità numerica di medici dentisti, in rapporto alla richiesta corrente, ha indotto più volte numerosi parlamentari a prendere iniziative intese a regolamentare la situazione degli odontotecnici, che rappresentano il 70 per cento della struttura portante dell'assistenza dentistica del nostro paese, in modo da poter risolvere il problema delle sempre più pressanti esigenze della popolazione;

come previsto dagli accordi CEE, tra non molto, con libero ingresso in Italia degli odontotecnici dei paesi comunitari, oggi riconosciuti odontoiatri, si dovrà loro consentire di esercitare quelle prestazioni che vengono negate ai nostri odontotecnici, con una evidente e immotivata discriminazione;

benché tutti siano consapevoli del lavoro indispensabile e qualificatamente sociale, che questa categoria svolge in favore dei cittadini, specialmente dei lavoratori e pensionati meno abbienti, tale attività viene considerata illegale e quindi tollerata;

il problema già grave da tempo per la mancanza di medici dentisti è diventato più precario e insostenibile con l'aumentata richiesta dei cittadini utenti;

le varie proposte di legge presentate dai parlamentari appartenenti alle diverse forze politiche, miranti a mettere ordine nella materia dell'assistenza dentistica non hanno mai avuto fortuna, incominciando da quella del senatore Saragat, allora Vicepresidente del Consiglio, che in data 25 marzo 1948 presentò il primo disegno a favore degli odontotecnici, per finire alle più recenti proposte presentate in questa legislatura sia al Senato della Repubblica sia alla Camera dei deputati — :

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

quali urgenti provvedimenti intenda adottare in attesa che i due rami del Parlamento decidano di prendere in esame le proposte giacenti nel contesto della riforma sanitaria;

se ritenga, nel frattempo, di modificare il regolamento della legge che regola l'attività degli odontotecnici, atteso che diversi «fondi di assistenza integrativa» tra i quali quello del gruppo ENI, hanno deliberato di considerare valide le prestazioni di protesi dentarie effettuate da odontotecnici ai fini dei rimborsi mutualistici. D'altronde già in passato, con provvedimenti ministeriali, sono state elevate le mansioni degli infermieri generici a professionali e operate delle sanatorie per coloro che esercitavano l'odontoiatria senza essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

In definitiva, si chiede di conoscere se intenda adottare un provvedimento amministrativo per modificare l'articolo 11 del regolamento, del 31 maggio 1928, n. 1334, della legge 23 giugno 1927, n. 1264, giacché trattasi di regolamento e non di legge, così come si è espressa la Corte costituzionale con ordinanza dell'11 febbraio 1971, n. 24. (4-01384)

RISPOSTA. — Com'è noto, attualmente gli esercenti l'arte ausiliaria di odontotecnico conseguono il diploma a seguito di un corso di studi della durata massima di quattro anni dopo la scuola dell'obbligo e, in rapporto alla limitata preparazione che conseguono, il legislatore ha ritenuto opportuno precisare (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1334 del n. 1928) le loro mansioni specifiche con divieto esplicito dell'attività di odontoiatria.

Sembra, pertanto, che in base a criteri scientifici è stata prevista una distinzione tra le attribuzioni dell'odontoiatria e quello dell'odontotecnico. Non risulta in materia che sia mai stata operata una sanatoria tendente a permettere agli esercenti della predetta arte di esercitare la professione di odontoiatra. Si rilevano, a tal riguardo, soltanto le seguenti eccezioni. Nelle disposizioni transitorie alla legge 31 marzo 1912, n. 298, che prevede l'obbligo della laurea per l'esercizio della professione di odontoiatra, in precedenza non richiesta, è prevista la possibilità per chi già eser-

citava la professione, di essere ammesso a sostenere un esame di idoneità per continuare ad esercitare.

Ugualmente gli odontotecnici in possesso di concessioni per l'esercizio dell'odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 marzo 1892 (bollettino 55 delle leggi dell'Impero) e 14 febbraio 1904 (bollettino 15 delle leggi dell'Impero) — che avevano esercitato pubblicamente la loro professione nel territorio delle province relative dalla entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della concessione sono stati autorizzati, in via transitoria, quantunque sprovvisti della laurea in medicina e chirurgia, all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria a seguito di prova d'esame da sostenersi dinanzi ad apposita commissione.

Le motivazioni, che in tale remota epoca indussero il legislatore a tali provvedimenti, vanno ovviamente ricercate nella necessità di permettere a chi esercitava legittimamente una professione, in base a norme precedenti o di altro Stato, di continuare nella propria attività, anche dopo che era stata prevista la necessità della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria.

Le stesse motivazioni sono alla base del disposto dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, che prevede — tra l'altro — il diritto per i profughi di riprendere la stessa attività professionale già esplicata nei territori di provenienza ed il conseguente diritto di iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Oltre ai precedenti riportati non risultano essere state operate sanatorie in materia, che, comunque, avrebbero dovuto sempre essere previste da un provvedimento legislativo e non da semplice provvedimento ministeriale, comportando le stesse modifiche delle predette leggi che richiedono la laurea.

Parimenti si deve aggiungere che mai sono stati adottati provvedimenti amministrativi per operare sanatorie nel campo infermieristico, in quanto risulta che in materia è intervenuta solo la legge n. 124 del 1972.

Si ritiene, intanto, di dover aggiungere che l'iter delle proposte di direttive del Consiglio della CEE, concernente la libera circolazione dei dentisti, è ormai quasi ultimato; in proposito gli Stati membri sono

moralmente impegnati al rispetto del contenuto delle direttive stesse che prevedono, per l'esercizio della professione di dentista, un *curriculum* di studi di almeno cinque anni e di 5 mila ore di insegnamento — teorico e pratico — da compiersi dopo una scuola superiore che dia accesso a corsi universitari.

Le materie che necessariamente devono essere svolte sono quelle riportate in allegato.

L'Italia a tal proposito, con lettera ufficiale del ministro della pubblica istruzione, ha preso impegno formale per la introduzione, nel nostro ordinamento universitario, di un corso di studi impostato sulla base di quanto previsto nella precitata normativa comunitaria in via di elaborazione.

La Federazione nazionale degli ordini dei medici e la Associazione nazionale medici dentisti, all'uopo interpellate dopo un preliminare esame delle direttive in parola, hanno manifestato la loro soddisfazione ed espresso il loro avviso favorevole al riguardo.

In base a quanto precede, va da sé che l'attuale odontotecnico, quand'anche espertissimo, non può essere in grado di esercitare un'attività che potrebbe svolgere solo dopo aver frequentato un corso universitario di tale portata.

Per quanto concerne, poi, l'asserzione che gli accordi CEE consentirebbero tra breve il libero ingresso in Italia degli odontotecnici dei paesi comunitari, con conseguente discriminazione a sfavore dei nostri, si fa presente che le proposte direttive del Consiglio CEE, attualmente in fase di elaborazione, riguardano solo il riconoscimento dei diplomi di dentista.

Alla luce delle considerazioni suddette, questo Ministero ritiene di non poter adottare alcun provvedimento avente natura amministrativa, per modificare l'articolo 11 del regolamento 31 maggio 1928 di esecuzione della legge del 23 giugno 1927, n. 1264.

Con l'occasione, invece, si fa presente che, con decreto in corso è stato costituito un comitato di studio per una revisione delle norme che disciplinano il settore del personale non medico e, in tale sede, il suddetto comitato avrà cura di rivedere anche le disposizioni concernenti gli odontotecnici, per una migliore qualificazione professionale di detto personale.

Comunque, la vera soluzione del problema si rende possibile solo attraverso l'approvazione, da parte del Parlamento, delle proposte di legge ivi in esame (Atti Camera nn. 10 e 51, per l'istituzione di un corso di laurea in odontostomatologia e conseguimento del diploma di dentista; atto Senato n. 114, per l'istituzione di corsi di laurea in odontoiatria e l'abilitazione all'esercizio delle professioni odontoiatriche), tendenti a portare l'Italia ad uniformarsi ai livelli degli altri paesi comunitari per tutto quanto concerne l'attività di cui trattasi.

Il Ministro: DAL FALCO.

XIII/447/76-I

ALLEGATO

Programma di studi per il dentista

Il programma di studi che permette il conseguimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista comprende le seguenti materie:

a) *materie di base:*

chimica;
fisica;
biologia.

b) *materie medico-biologiche e materie generali:*

matematica e statistica;
anatomia;
embriologia;
istologia, inclusa la citologia;
fisiologia;
biochimica (o chimica fisiologica);
anatomia patologica;
patologia generale;
elementi di patologia medica e chirurgia (interna ed esterna);
farmacologia;
microbiologia;
igiene-profilassi e epidemologia;
radiologia;
fisioterapia;
chirurgia generale;
medicina interna, inclusa la pediatria;
O.R.L.;
dermatologia e venereologia;
elementi di psicologia generale —
psicopatologia — neuropatologia.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

c) *materie specificamente odontostomatologiche:*

protesi dentaria;
materiali dentari;
odontoiatria conservatrice, inclusa la pedodonzia;
anestesia;
chirurgia speciale;
patologia speciale;
clinica odontostomatologica;
ortodonzia;
paradontologia;
organizzazione professionale, deontologia e legislazione.

PISONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle agitazioni in corso tra i lavoratori italiani dipendenti dall'amministrazione postale della Repubblica federale di Germania e tra i giovani italiani residenti nella zona di Francoforte.

Tale agitazione, come è stato reso noto delle organizzazioni degli emigrati e dalla stampa italiana edita in Germania, trae origine da due fatti:

1) l'abolizione della « indennità di lontananza dalla famiglia » concordata tra il governo federale ed i sindacati senza una preventiva adeguata informazione e consultazione della base interessata;

2) la decisione della direzione delle poste di Francoforte di subordinare le assunzioni di giovani apprendisti provenienti da paesi comunitari alla accertata impossibilità di reperire appropriata manodopera tedesca.

Poiché i fatti denunciati configurano delle gravi discriminazioni a danno dei lavoratori italiani in contrasto sia con gli accordi di emigrazione stipulati tra la Repubblica federale di Germania e l'Italia, sia con i trattati e i regolamenti della Comunità europea, l'interrogante chiede quali iniziative il Governo intenda assumere a tutela dei nostri lavoratori e perché siano rispettati gli accordi ed i trattati. (4-02036)

RISPOSTA. — L'ambasciata in Bonn e gli uffici consolari nella Repubblica federale di Germania sono intervenuti presso le competenti autorità tedesche al fine di assicurare la migliore tutela dei connazionali interessati.

Circa la graduale eliminazione dell'indennità « di lontananza dalla famiglia », il ministero delle poste federali ha fatto notare che la misura adottata riguarda italiani e tedeschi ed ha tra l'altro ricevuto il consenso del sindacato di categoria.

Tuttavia sono in corso ulteriori tentativi, anche attraverso contatti sindacali, per vedere se non sia possibile ottenere un riesame del problema da parte tedesca.

In merito alla direttiva dell'amministrazione postale della Repubblica federale di Germania — di cui è stata data notizia dalla stampa — rivolta a subordinare le assunzioni di apprendisti dei paesi comunitari all'accertata impossibilità di reperire giovani tedeschi, la nostra ambasciata a Bonn ha effettuato un intervento formale presso il ministero degli esteri della Repubblica federale, facendo rilevare come la medesima sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria vigente.

Al momento si è in attesa di conoscere la risposta della controparte tedesca.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

PISONI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se sia a loro conoscenza la lettera pubblicata dal quotidiano di Ginevra *La Suisse* con la quale migliaia di pensionati italiani (circa 6 mila, secondo una indagine condotta dal giornale stesso) rientrati in Italia dopo la cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, attendono da oltre un anno, ed in taluni casi da due anni, la corresponsione della pensione loro dovuta dall'AVS, la Cassa svizzera di assicurazione vecchiaia;

b) se ritengano che tale trattamento, che mette in grave difficoltà dei lavoratori che hanno regolarmente versato i loro contributi durante il periodo lavorativo ed oggi sono costretti a ricorrere ad onerosi prestiti bancari per sopravvivere, sia in contrasto con tutte le norme relative alla sicurezza sociale ed ai trattati in tale materia stipulati tra la Confederazione elvetica e l'Italia;

c) quali iniziative intendano assumere perché — oggi e per l'avvenire — tali

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

situazioni di grave danno per dei lavoratori vengano eliminate. (4-02037)

RISPOSTA. — Il problema delle pratiche arretrate di pensione di vecchiaia giacenti presso la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra è da tempo all'attenzione delle amministrazioni interessate ed è stato oggetto di ripetuti interventi, per una sua adeguata soluzione, nei confronti delle competenti autorità svizzere. In particolare, la complessa questione, che investe anche le pensioni di invalidità, è stata esaminata in una riunione a Ginevra fra dirigenti elvetici della Cassa di compensazione e funzionari della nostra ambasciata e dell'INPS.

Anche nel corso di varie riunioni interministeriali, con la partecipazione di dirigenti del comitato nazionale d'intesa, sono stati esaminati recentemente i vari aspetti del problema e le possibili soluzioni.

Poiché la causa principale dei ritardi è dovuta ad insufficienza di personale, da parte svizzera sono state fornite assicurazioni che, con una più adeguata strutturazione dei servizi, verranno accelerati al massimo i tempi per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia ed ai superstiti. Per questa categoria di pensioni entro il 1977 dovrebbe essere eliminato ogni arretrato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOSCHI.

PRETI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione dell'indennità di rischio al personale civile di ruolo, ed agli operai dello Stato è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 1975, n. 146, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 maggio 1975, n. 128 — se ritenga di impartire le dovute direttive perché i competenti uffici provvedano, con la dovuta tempestività, all'erogazione delle somme spettanti agli aventi diritto a titolo di indennità di rischio maturata dal gennaio 1973 in poi. (4-02698)

RISPOSTA. — L'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, prevede

che, ai fini della attribuzione dell'indennità di rischio, la corrispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennità stessa e le attività comportanti rischio da esse prestate incluse nella tabella A annessa al predetto regolamento, venga determinata con decreto del ministro competente, di concerto con i ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e del tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità dal capo dell'ufficio, laboratorio o stabilimento presso cui il personale presta servizio.

Trattasi, come si evince dal testo della disposizione surriportata di una procedura complessa che richiede tempo sia ai ministeri interessati, sia a quelli, come il Tesoro, che, per poter dar corso ai decreti, devono esaminare numerosissime dichiarazioni con le più disparate fattispecie lavorative.

Se a ciò si aggiunge che, in una prima fase applicativa, vari ministeri, stante le pressioni del personale, hanno proposto di attribuire l'indennità anche a dipendenti che, ai sensi della citata normativa, non rientrano fra i beneficiari, appare chiaro quanto sia stata e sia tuttora laboriosa la definizione del problema.

Attualmente, comunque, il 90 per cento circa dei decreti trasmessi al Tesoro sono stati restituiti controfirmati o sono in corso di restituzione.

Per i rimanenti decreti sono in corso di elaborazione lettere di osservazioni ai ministeri interessati.

Modificati nei termini suggeriti, i decreti stessi potranno aver corso; in caso contrario le questioni controverse potranno essere demandate, per la definitiva soluzione, all'apposita commissione di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

SANTAGATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se corrisponda al vero che il prossimo anno scolastico in Baviera saranno licenziati numerosi insegnanti che fanno scuola da oltre cinque anni ai figli dei nostri emigrati, e per conoscere le misure, che le nostre autorità intendono prendere e i motivi che hanno indotto le autorità tedesche ad agire contro i nostri maestri. (4-02573)

RISPOSTA. — Il licenziamento degli insegnanti stranieri, e non solo italiani, dopo cinque anni di servizio, viene disposto dalle autorità della Baviera in applicazione del principio della rotazione quinquennale di detti insegnanti. Le nostre rappresentanze si sono ripetutamente interessate per attenuare l'applicazione di tale principio tanto che, da informazioni raccolte presso le competenti autorità regionali della Baviera, è risultato che all'inizio del prossimo anno scolastico potrebbero essere licenziati, nella peggiore delle ipotesi, 2 o 3 nostri insegnanti.

Qualora ciò si verificasse le nostre autorità diplomatico-consolari, oltre a provvedere al reimpiego degli interessati presso altre istituzioni scolastiche, non mancheranno di fornire tutta l'assistenza legale necessaria, che già in precedenza ha portato alla riassunzione a tempo indeterminato del personale licenziato, disposta dal locale tribunale del lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

SANTAGATI, PAZZAGLIA, ROMUALDI, SERVELLO e VALENSISE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della mancata consegna a moltissimi contribuenti dei certificati, prescritti dall'articolo 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine tassativo del 20 maggio 1977, stabilito dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, e se ritenga, dato il grave pregiudizio che il ritardo sta provocando nei cittadini rispettosi della legge, di apprestare un decreto-legge di proroga, per lo meno al 31 luglio 1977, del termine ultimo per la presentazione della denuncia dei redditi e per l'effettuazione dell'eventuale autotassazione. (4-02762)

RISPOSTA. — Deve riconoscersi che vi è stata effettivamente una situazione di iniziale disagio da parte dei sostituti d'imposta nelle operazioni di distribuzione dei modelli 101 e 102, tale in diversi casi da far registrare ritardi di parecchi giorni rispetto alle scadenze ricordate dall'interrogante.

L'Amministrazione, anche allo scopo di evitare che tali difficoltà assumessero contenuti pregiudizievoli nei riguardi della puntualità degli adempimenti fiscali richie-

sti ai contribuenti interessati, è prontamente intervenuta presso le amministrazioni pubbliche maggiormente impegnate nel lavoro di rilascio dei certificati anzidetti.

Particolarmente da parte del Ministero del tesoro e della direzione generale dello INPS si sono avute assicurazioni di avvenuto rilascio dei modelli 101 e 102 alla quasi totalità degli interessati in tempo utile per consentire a tutti la compilazione tempestiva della dichiarazione dei redditi.

A risolvere positivamente ogni residua anomalia è, ad ogni modo, intervenuto il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, con il quale si è reso possibile a ciascun contribuente la presentazione della denuncia ed il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 luglio 1977, senza incorrere nelle sanzioni di legge previste per il tardivo assolvimento dei cennati obblighi fiscali.

Il Ministro: PANDOLFI.

SERVADEI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

a) i motivi della sospensione del collegamento aereo Forlì-Bologna e Bologna-Forlì delle linee Forlì-Bologna-Roma e viceversa ad opera della società Itavia, sospensione che ha gravemente penalizzato l'aeroporto forlivese;

b) altresì se ritenga opportuno, attesa l'importanza socio-economico-demografica della Romagna ed il ruolo che qui svolge lo scalo di Forlì anche in alternativa a quelli di Bologna e di Rimini (Forlì), favorire un collegamento diretto Forlì-Roma e viceversa. Al riguardo fa presente che l'aeroporto di Forlì è molto bene attrezzato e collocato in una zona assai meno battuta dalla nebbia di altri aeroporti i quali hanno assunto in questi anni un ruolo di primaria importanza;

c) infine, se ritenga opportuno mantenere al più presto gli impegni assunti nello scorso mese di marzo dinanzi al Parlamento in fatto di rinnovo delle concessioni di trasporti di linea scaduti, nel rispetto dei criteri a suo tempo stabiliti dalla X Commissione trasporti della Camera dei deputati, con particolare riferimento al pluralismo delle imprese ed alla economicità delle gestioni.

L'interrogante raccomanda che in tale sede abbia la dovuta considerazione anche la richiesta possibilità della linea diretta Forlì-Roma e viceversa. (4-02440)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

RISPOSTA. — La società Itavia ha sospeso dal 1° maggio il collegamento aereo Forli-Bologna e viceversa, parte della rotta Forli-Bologna-Roma e viceversa.

Detta società ha motivato il suo alleggiamento con le risultante fortemente deficitarie della gestione del servizio.

Al riguardo la compagnia ha rappresentato che il percorso di 20 minuti verrebbe a costare lire 610 mila o lire 533 mila a seconda se operato con aeromobile DC.9 o F.28, contro un introito estremamente modesto risultante da una tariffa di lire 5.800 — per altro da abbattersi del 25 per cento per le differenziazioni tariffarie esistenti, quali il piano famiglia, sconti studenti etc. — per una occupazione media inferiore a 14 unità.

Anche l'ipotesi di un collegamento diretto Forli-Roma e viceversa è stata respinta dalla Itavia, per la prevista scarsa occupazione.

Questo Ministero ha invitato la Itavia a ripristinare, il servizio in questione e, ove ciò non avvenga, si riserva di porre in essere i provvedimenti del caso.

Per quanto riguarda il rinnovo delle concessioni scadute, è da rilevare che il conflitto di interessi esistente tra Alitalia ed altri vettori aerei nazionali sta comportando da parte del Ministero un'attività complessa ed onerosa al fine di comporlo in armonia con il pubblico interesse e con le raccomandazioni della Commissione trasporti della Camera dei deputati.

Il Ministro: RUFFINI.

SERVADEI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, come da notizie di questi giorni del ministro del commercio estero, malgrado la notevole crisi economica del paese, l'Italia continua ad essere la seconda nazione del mondo — dopo gli Stati Uniti d'America — nell'importazione di autovetture *Rolls Royces*, notoriamente costosissime.

Per conoscere se tale circostanza è opportunamente tenuta presente dagli uffici del suo Ministero come chiaro indice di ricchezza dei molti connazionali interessati, e ciò ai fini di una equa imposizione fiscale.

(4-02632)

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici delle

imposte procedono alla determinazione sintetica del reddito complessivo, quando il reddito risultante dalla determinazione analitica sia inferiore a quello desumibile in via induttiva da elementi e circostanze di fatto certi.

Il possesso di autovetture, che deve essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione dei redditi, figura fra gli elementi utilizzati per l'accertamento sintetico.

In particolare, il possesso di autovetture di cilindrata superiore ai 2 mila centimetri cubici è stato ritenuto elemento utile per la individuazione, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge 2 maggio 1976, n. 160, delle categorie di contribuenti da sottoporre prioritariamente a controllo, tanto è vero che, con decreto ministeriale 30 dicembre 1976, è stato disposto il sorteggio, ai fini dell'accertamento globale, tra i possessori di autovetture dell'anzidetta cilindrata.

Il Ministro: PANDOLFI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il servizio lavori e costruzioni della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, riprendendo una nota diramata dall'ufficio centrale 9° del servizio personale, ha portato a conoscenza di tutti gli uffici periferici che per gli alloggi di proprietà dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ammessi a riscatto, nessuna opera di manutenzione può essere eseguita, a meno che non necessiti salvaguardare la incolumità dei concessionari o dei terzi, dato che gli alloggi vanno ceduti nelle condizioni in cui vengono a trovarsi al momento della loro ammissione al riscatto.

Poichè tale disposizione, emanata a mezzo circolare, è in contrasto con quanto sancito dai commi 1) e 2) dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che, tra l'altro, detta: « fino a quando il condominio non sarà formalmente costituito. l'amministrazione, la gestione e la manutenzione delle parti e cose di uso comune del fabbricato in cui trovansi gli alloggi ceduti sono esercitate dalla azienda cedente ed a carico dei cessionari graveranno, a partire dal primo del mese successivo alla data di stipula dei contratti, le relative spese per la quota parte stabilita in proporzione

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

al valore determinato per ogni singolo alloggio a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 »;

poiché l'obbligo dell'ente di provvedere esso alla amministrazione, gestione e manutenzione dei fabbricati in questione, come scaturente dalle citate disposizioni di legge, non può essere modificato da semplice circolare, perchè trattasi, nella specie, non di circolare interpretativa bensì modificatrice della legge stessa;

poiché per diversi alloggi ammessi al riscatto è ancora lontana la definizione contrattuale del passaggio in proprietà ed essi sono abbinati di manutenzione delle parti comuni al fine di non aggravarne la loro obsolescenza;

poiché, per altro, gli interessati, e non certo per loro colpa, non sono ancora costituiti in condominio, mentre i lavori richiesti sono indilazionabili;

per conoscere se ritenga di impartire disposizioni a chi di ragione perchè i richiesti lavori vengano eseguiti a cura e spese dell'Amministrazione, e ciò in ossequio e rispetto delle disposizioni di legge ed anche per evitare l'aggravarsi di danni al patrimonio immobiliare che è ancora, ad oggi, nella disponibilità dell'amministrazione stessa. (4-02536)

RISPOSTA. — Si premette che il 1° e 2° comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 2/1959, sostituiti dall'articolo 9 della legge n. 231 del 1962, prevedono che « A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del codice civile.

L'assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione ».

I predetti articoli non stabiliscono, quindi, come riferisce l'interrogante, che « fino a quando il condominio non sarà formalmente costituito, l'amministrazione, la gestione e la manutenzione delle parti e cose d'uso comune del fabbricato in cui trovansi

gli alloggi ceduti sono esercitati dall'azienda cedente ed a carico dei cessionari graveranno, a partire dal primo del mese successivo alla data di stipula dei contratti, le relative spese per la quota stabilita in proporzione al valore determinato per ogni singolo alloggio a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ».

Quella citata come norma di legge dall'interrogante è soltanto una clausola contenuta nello schema di contratto di cessione in proprietà degli alloggi delle ferrovie dello Stato ed è stata prevista proprio per regolare i rapporti intercorrenti tra le parti dalla data di stipulazione del contratto stesso alla formale costituzione del condominio, disponendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato esercita la gestione e la manutenzione delle parti comuni degli alloggi ma le relative spese sono a completo carico degli interessati.

In sostanza si tratta di una clausola posta a garanzia dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per consentirle il recupero di quelle spese dalla stessa sostenute dopo che è intervenuta la cessione in proprietà degli immobili e fino a quando non si costituirà l'organo (condominio) preposto all'amministrazione ed alla gestione degli immobili stessi.

Per altro, l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha sempre provveduto e continua a provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione e gestione degli alloggi delle ferrovie dello Stato, ceduti in proprietà, fino alla sottoscrizione da parte degli aventi diritto del contratto di cessione.

Ovviamente limita i propri interventi ai lavori ritenuti strettamente indispensabili ed, in particolare, a quelli connessi con la incolumità dei cessionari e dei terzi ma non può provvedere a lavori che si tradurrebbero in migliorie dei fabbricati non avendo modo di recuperare le spese relative.

Infatti, qualora venissero effettuati lavori di migliorie o di aumento patrimoniale negli alloggi in questione, la relativa spesa difficilmente potrebbe essere integralmente recuperata, tenuto conto delle riduzioni che invece spesso vengono apportate alle stime predisposte dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, dalle commissioni provinciali che, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 2/1959, stabiliscono il prezzo di cessione degli alloggi stessi.

D'altra parte, proprio per evitare contestazioni, perchè gli aventi titolo siano cau-

telati nei propri interessi, nel procedere alla valutazione degli alloggi si fa riferimento alla data di ammissione a riscatto di questi ultimi; tale circostanza comporta, però, che, non potendosi tener conto, in sede di stima, dei lavori eseguiti nei fabbricati alloggi posteriormente a detta data (a maggior ragione se è già stato determinato il prezzo di cessione dalle commissioni provinciali) i lavori stessi, debbono essere limitati a quelli strettamente necessari.

Il Ministro: RUFFINI.

TOCCO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se gli sia noto il grosso disagio ed i danni che sopporta la cittadinanza di Olbia (Sassari) e del suo vasto *hinterland* per la mancanza dell'ufficio del registro, tenuto anche conto che in Gallura l'attività commerciale industriale e turistica più fiorente si accentra in Olbia, nelle sue coste e nei paesi confinanti, per cui appare quanto meno irrazionale e ingiusto sottoporre le popolazioni interessate a costosi viaggi ed a notevoli perdite di tempo per recarsi a Tempio (Sassari), attuale sede dell'ufficio del registro più vicina, per le operazioni più comuni legate a quell'ufficio.

Per sapere, infine, se creda il ministro di rimediare alla mancanza dell'ufficio del registro di Olbia istituendo nuovamente, in quella città, un ufficio staccato dell'ufficio del registro di Tempio, venendo così incontro a legittime, reali, evidenti esigenze della popolazione di Olbia e della bassa Gallura. (4-00572)

RISPOSTA. — Il problema locale segnalato dall'interrogante è presente anche all'attenzione dell'Amministrazione, ma in una visione generale delle situazioni rappresentate e con riferimento a tutto il territorio nazionale.

La soluzione atipica proposta non è ad ogni modo da condividere.

Sono in corso i lavori della commissione di studio per la revisione delle procedure e per la riforma delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze: detta commissione presenterà, presumibilmente a fine novembre, le sue conclusioni anche sul dimensionamento degli uffici periferici.

Sulla base delle indicazioni che emergeranno e tenuto conto delle esigenze in-

formative del Ministero delle finanze (le quali, secondo l'indirizzo attuale, non necessariamente comportano un forte accentramento delle unità periferiche) potranno essere prese decisioni ponderate.

Il Ministro: PANDOLFI.

TREMAGLIA E BOLLA' TI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di circa seimila lavoratori italiani che hanno prestato la loro opera in Svizzera e sono rientrati in Italia per raggiunti limiti di età, i quali — secondo il quotidiano *La Suisse* — attendono da un anno e in taluni casi da due anni di ricevere la pensione della cassa svizzera di assicurazione vecchiaia e sopravvivenza.

Sempre secondo lo stesso quotidiano, i pensionati italiani hanno dovuto ricorrere a prestiti bancari per sopravvivere mentre i responsabili della cassa avrebbero dichiarato che la situazione di stallo non sembra suscettibile di miglioramento a breve scadenza.

Gli interroganti chiedono infine, di conoscere se il Governo italiano sia intervenuto o intenda intervenire e con quali mezzi presso le autorità svizzere a tutela dei più elementari diritti e delle più pressanti necessità dei nostri lavoratori. (4-02060)

RISPOSTA. — Il problema delle pratiche arretrate di pensione vecchiaia giacenti presso la cassa svizzera di compensazione a Ginevra è da tempo all'attenzione delle Amministrazioni interessate ed è stato oggetto di ripetuti interventi, per una sua adeguata soluzione, nei confronti delle competenti autorità svizzere. In particolare la complessa questione, che investe anche le pensioni di invalidità, è stata esaminata in una riunione a Ginevra fra dirigenti elvetici della cassa di compensazione e funzionari della nostra ambasciata e dell'INPS.

Anche nel corso di varie riunioni interministeriali, con la partecipazione di dirigenti del comitato nazionale d'intesa, sono stati esaminati recentemente i vari aspetti del problema e le possibili soluzioni.

Poiché la causa principale dei ritardi è dovuta ad insufficienza di personale, da parte svizzera sono state fornite assicurazioni che, con una più adeguata struttura-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

zione dei servizi, verranno accelerati al massimo i tempi per la liquidazione delle pensioni di vecchiaia ed ai superstiti. Per questa categoria di pensioni entro il 1977 dovrebbe essere eliminato ogni arretrato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOSCHI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — in riferimento alle decisioni del governo socialista etiopico di chiudere i consolati italiani in Eritrea e alle stupefacenti dichiarazioni dell'ambasciatore italiano ad Addis Abeba, secondo le quali non si tratterebbe di un provvedimento antitaliano — quali energici passi siano stati compiuti per la tutela della sicurezza e della dignità dei nostri connazionali e del nostro paese presso il governo etiopico; se, dopo le continue prevaricazioni, gli atti di violenza, i soprusi, le illegittime gravissime azioni compiute contro i nostri connazionali e i loro beni, giunte quasi sempre alla rapina di Stato, il Governo italiano ritenga che sia finalmente giunto il momento di rivolgersi anche agli organismi internazionali e in particolare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per intervenire, prima che sia troppo tardi, con ogni mezzo; per difendere e salvaguardare la stessa integrità personale degli italiani ancora residenti in Etiopia, ciò almeno in nome di quei diritti umani che vengono così spesso proclamati ed esaltati a parole. (4-02381)

RISPOSTA. — Il Ministero degli esteri, non appena informato della decisione etiopica di chiudere, insieme con quelli di altri paesi, i consolati italiani in Asmara e Massaua, è immediatamente intervenuto, per il tramite dell'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, richiamando energicamente il governo etiopico all'esigenza che siano garantite in ogni modo la sicurezza e l'incolumità della collettività italiana in Eritrea.

Le autorità etiopiche, nel sottolineare che la decisione adottata ha carattere generale e non va quindi interpretata come misura specificamente diretta contro il nostro paese, hanno fornito assicurazioni in tal senso. Esse si sono inoltre dichiarate disponibili a prestare la propria collaborazione per quei connazionali che decidessero di lasciare la regione.

Al fine di fornire ogni possibile assistenza, anche sul piano amministrativo, alla nostra collettività in Eritrea, è stato organizzato un apposito ufficio presso il consolato generale in Addis Abeba. Il Governo ha preso inoltre ogni possibile misura atta a stimolare e facilitare il rientro definitivo degli italiani residenti in Eritrea. In tale contesto, il 20 giugno 1977 un DC 8/62 dell'Alitalia, appositamente noleggiato dal Governo, ha trasportato in Italia da Addis Abeba oltre 70 italiani provenienti dall'Eritrea e da altre zone dell'Etiopia, che avevano deciso di rimpatriare. Sono stati e continuano altresì ad essere agevolati, anche attraverso interventi finanziari, rimpatri individuali e di singole famiglie.

Infine, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 giugno 1977, ha approvato — come noto — un disegno di legge per la corresponsione di anticipazioni sugli indennizzi ai connazionali per i beni nazionalizzati o comunque abbandonati in Etiopia. Tale provvedimento, se, su un piano generale, è destinato a facilitare il reinserimento dei profughi nel contesto economico e sociale del paese, dovrebbe anche, nelle attuali circostanze, incoraggiare i rimpatri.

Non si può non rilevare tuttavia che, malgrado l'opera di persuasione esercitata sui nostri connazionali, molti di essi tuttora esitano a rientrare in Italia.

Si desidera comunque assicurare che il Governo segue costantemente con la massima attenzione le vicende della nostra collettività in Etiopia e, in particolare, in Eritrea, adoperandosi al fine di far fronte a tutte le esigenze derivanti dall'attuale situazione.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere per quale motivo i connazionali nei paesi della Comunità europea con la qualifica di impiegato siano obbligati a pagare annualmente la somma di marchi 12 per la validità del passaporto per i paesi extracomunitari, mentre coloro che figurano con la qualifica di operaio hanno gratuitamente il passaporto valido, per tutti i paesi riconosciuti dallo Stato italiano.

L'interrogante chiede al ministro cosa intenda fare per porre fine a tale contraddizione. (4-02711)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1977

RISPOSTA. — Il rilascio o rinnovo gratuito del passaporto è previsto dall'articolo 19 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e trova applicazione in quanto i cittadini siano da considerare emigranti ai sensi delle norme dell'emigrazione; fruiscono di rimpatrio consolare; rientrino in Italia dall'estero per prestare servizio militare; siano ministri del culto o religiosi che si recano all'estero quali missionari; siano indigeni.

Per avere la definizione di emigrante bisogna pertanto rifarsi all'articolo 10 del tuttora vigente testo unico sull'emigrazione (regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205), il quale recita: « Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo ».

Ciò premesso si osserva che effettivamente la dizione della legge sui passaporti e cioè che gli interessati siano da considerare emigranti ai sensi delle norme sulla emigrazione fa sì che gli impiegati, non rientrando a stretto termine nella definizione di emigrante di cui sopra è cenno, non abbiano diritto alla gratuità del passaporto ai sensi del citato articolo 19 della legge 1185.

Tale gratuità invece compete, di regola, agli operai in quanto compresi nella definizione del succitato articolo 10 del testo unico sull'emigrazione.

Fatta questa distinzione di carattere generale, è da tenere presente che l'articolo 27 della più volte citata legge n. 1185 sui passaporti precisa che nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE. Poiché, tra l'altro, tale decreto prevede all'articolo 13 che i passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare un'attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stam-

pato, resta confermato che il passaporto ordinario deve essere rilasciato gratuitamente ai cittadini che, recandosi ad esercitare un'attività di lavoro indipendente ovvero subordinata in uno dei paesi di cui trattasi, chiedono il passaporto con validità limitata ai paesi stessi ed a quelli di transito.

Di conseguenza, gli impiegati che si recano o circolano nei paesi della CEE a scopo di lavoro, potendo beneficiare della succitata particolare disposizione, hanno diritto alla gratuità del passaporto limitata a detti paesi; se richiedono il passaporto per tutti i paesi riconosciuti dal Governo italiano, sono invece tenuti all'obbligo del pagamento della relativa tassa annuale, non rientrando, alla stregua delle norme vigenti, nella succitata definizione di emigrante.

Dato il tempo trascorso da quando fu emesso il vigente testo unico sull'emigrazione ed essendo mutate le caratteristiche tipiche del cittadino emigrante, il Governo ha allo studio la possibilità di modificare l'attuale normativa e di pervenire ad una nuova definizione legislativa dell'emigrante più adeguata e più rispondente alla realtà attuale.

Il Sottosegretario di Stato: FOSCHI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se abbia provveduto a dare disposizioni affinché le ferrovie statali possano assistere civilmente il rientro dei nostri emigrati per le ferie, e se i traghetti che collegano il continente con la Sardegna siano quest'anno in grado di evitare la lunga ed assurda attesa di migliaia e migliaia di emigrati sardi in procinto di rientrare. (4-02974)

RISPOSTA. — Allo scopo di agevolare il rientro in Italia degli emigrati le ferrovie dello Stato hanno quest'anno programmato - d'accordo con le altre reti interessate e per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto - 127 treni speciali in provenienza dall'estero, oltre ai treni di sdoppiamento ed ai rinforzi ai treni ordinari, mettendo a disposizione di detti viaggiatori, per la seconda classe, esclusivamente carrozze con sedili imbottiti.

Tale forma di assistenza, inoltre, come per il passato, è integrata da un adeguato servizio d'informazione.

Vengono infatti distribuiti, d'intesa con le ferrovie dello Stato e sin dalla partenza, nelle stazioni della Germania e della Svizzera in particolare, dove maggiore è il flusso di emigrati, e nelle stazioni di transito, appositi volantini pubblicitari con notizie riportanti i programmi previsti.

La maggior parte degli emigrati in provenienza dal Belgio e dalla Francia, invece, viene assistita a tale riguardo da alcune agenzie alle quali le ferrovie dello Stato danno la massima collaborazione.

Per gli emigrati in partenza dalla Svizzera, inoltre, è prevista la prenotazione obbligatoria dei posti.

Altre forme di assistenza solitamente vengono organizzate dal Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda i collegamenti fra il continente e la Sardegna (Golfo Aranci), l'Azienda delle ferrovie dello Stato ha programmato di utilizzare nel periodo di maggior traffico estivo e precisamente dal 27 luglio al 4 settembre 1977, le cinque navi traghetto: *Gennargentu*, *Gallura*, *Haermea*, *Tyrsus* e *San Francesco di Paola* correntemente usate sulla rotta Civitavecchia-Golfo Aranci.

Dette navi effettueranno cinque corse giornaliere nei due sensi, utilizzando le invasature in opera ai terminali delle ferrovie dello Stato.

Si prevede così una capacità di trasporto, per ogni senso, di 820 autoveicoli e 2.700 persone, elevabili a 940 autoveicoli, qualora si sopprima il trasporto di carri sulla nave traghetto *San Francesco di Paola*.

Il servizio delle ferrovie dello Stato verrà inoltre integrato con una sesta nave (*Espresso Corinto*) della portata di circa 180 autoveicoli e 920 passeggeri noleggiata da altra società armatrice dall'11 luglio all'8 settembre 1977.

Detta ultima nave attraccherà, per esigenze portuali, ogni giorno al molo 6 (Albicini) di Civitavecchia (Roma) e ad Olbia (Sassari) (Porto Vecchio).

Al fine di meglio disciplinare l'afflusso ai porti e di eliminare le lunghe attese ve-

rificatesi negli anni passati, è stata mantenuta per tutte le navi la prenotazione obbligatoria, assicurando, con ciò, una più opportuna ripartizione nel tempo del flusso di traffico.

Inoltre, accanto ai servizi delle ferrovie dello Stato, è stata coordinata una intensificazione di corse tra Civitavecchia e la Sardegna e viceversa, variamente quantificata nel tempo, con navi della società Tirrenia.

La prenotazione dei posti può essere eseguita nelle stazioni ed agenzie abilitate sia per le navi delle ferrovie dello Stato che per le navi della società Tirrenia, essendo stato organizzato un sistema che consente alle principali stazioni delle ferrovie dello Stato di poter effettuare prenotazioni anche sulle navi della predetta società.

Gli emigrati all'estero potranno rivolgersi alle locali agenzie di viaggio che sono collegate, via *telex*, alla stazione di Milano; a tal proposito è stata effettuata una capillare opera di informazione presso la utenza interessata sia mediante le autorità diplomatiche, sia mediante gli uffici di rappresentanza delle ferrovie dello Stato all'estero.

Sono stati inoltre interessati i direttori compartimentali di Roma e Cagliari sulla necessità di disciplinare l'accesso dei passeggeri alle zone portuali ed a bordo, non trascurando le misure di prima assistenza e di informazione, come pure quella di separare le zone di attesa dei prenotati da quelle dei non prenotati, che — sia pure in esigua misura — potranno presentarsi all'imbarco.

Per questi ultimi, specialmente per coloro che hanno particolari motivi di urgenza familiare od altro, l'Azienda conserverà un limitatissimo numero di posti fuori prenotazione.

Il Ministro: RUFFINI.